



**ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITÀ
ROMAGNA**

Sede Legale: Via Aldo Moro, 2 – 48025 Riolo Terme (RA)



Parco regionale della
**Vena del Gesso
Romagnola**



Aree protette
dell'Emilia-Romagna



Riserva Naturale Bosco
della Frattona



Riserva Naturale Onferno



Riserva Naturale Bosco
di Scardavilla

Parco Regionale della Vena del Gesso Romagnola

Piano Territoriale del Parco

L.R. 17 febbraio 2005, n. 6 | L.R. 21 febbraio 2005, n. 10



Norme Tecniche di Attuazione

Assunzione	Adozione	Approvazione
Pubblicazione		

Presidente: Antonio Venturi

Presidente Comunità del Parco: Gabriele Meluzzi

Direttore: Nevio Agostini

Progettisti

Massimiliano Costa

Lorenzo Cangini

Oscar Zani

Consulenti:



Studio:

Via Luigi Galvani, 4

47122 Forlì (FC)

Tel. e Fax: 0543 705445

mail: segreteria@studio-verde.it

Giovanni Grapeggia

Consuelo Zondini

Gruppo di lavoro

Geologia

Marco Sami

Speleologia e Carsismo

Piero Lucci

Flora e Vegetazione

Sandro Bassi

Irene Montanari

Alvaro Pederzoli

Maurizio Sirotti

Fauna Vertebrata

Massimo Bertozzi

Massimiliano Costa

Stefano Gellini

Pier Paolo Ceccarelli.

Dino Scaravelli

Fauna Invertebrata

Ilvio Bendazzi

Ettore Contarini

Roberto Fabbri

Nando Pederzani

Giorgio Pezzi

Aspetti Storici e Architettonici

Nico Colacillo

Stefano Piastra

Paesaggio

Saveria Teston

Agricoltura

Luca Catani

Michele Liverani

Piano di Fruizione

Massimiliano Costa

Cartografie

Lorenzo Cangini

Oscar Zani

Giovanni Grapeggia – Studio Verde srl

Consuelo Zoldini - Studio Verde srl

ValSAT

Lorenzo Cangini

Oscar Zani

Giovanni Grapeggia – Studio Verde srl

Aspetti relativi alle valutazioni di incidenza ambientale
(V.Inc.A.)

Lino Casini

Revisione Generale

Oscar Zani

Lorenzo Cangini

Giovanni Grapeggia – Studio Verde srl

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Sommario

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE	3
Sommario	3
Titolo I – Generalità	5
<i>Capo I – Disposizioni generali</i>	5
Art. 1 Finalità del Parco, contenuti ed ambito di applicazione del Piano Territoriale.....	5
Art. 2 Elaborati costitutivi del Piano	6
Art. 3 Efficacia del Piano	6
<i>Capo II – Strumenti procedure di attuazione e gestione</i>	6
Art. 4 Regolamento del Parco.....	6
Art. 5 Piano di Gestione e Misure Specifiche di Conservazione del sito IT4070011.....	7
Art. 6 Convenzioni ed altri strumenti di concertazione.....	7
Art. 7 Procedure autorizzative.....	7
Titolo II – Norme Territoriali	9
<i>Capo I – Disposizioni generali per la salvaguardia dei beni ambientali, naturali, paesistici e culturali nel Parco e nell'area contigua</i>	9
Art. 8 Tutela e gestione delle aree carsiche	9
Art. 9 Tutela e gestione del patrimonio geologico.....	9
Art. 10 Conservazione e gestione degli habitat naturali e semi-naturali	10
Art. 11 Tutela e gestione della flora spontanea e della vegetazione	11
Art. 12 Tutela e gestione della fauna selvatica	13
Art. 13 Tutela e gestione delle aree forestali e arbustive	18
Art. 14 Tutela delle acque e direttive per la gestione della rete dei corsi d'acqua	19
Art. 15 Indirizzi per la tutela e la riqualificazione del paesaggio agrario e per le attività agricole	21
Art. 16 Indirizzi per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente.....	21
Art. 17 Reti di telecomunicazione e di distribuzione dell'energia e dei servizi	21
Art. 18 Impianti segnaletici ed installazioni pubblicitarie.....	22
Art. 19 Tutela e valorizzazione delle attività artigianali, dell'agricoltura tradizionale e dei prodotti tipici	22
Art. 20 Accordo Agro-Ambientale	23
Art. 21 Ricerca scientifica, sperimentazione e monitoraggio.....	24
Art. 22 Perimetro del Parco e articolazione del territorio in zone	25
Art. 23 Zone A di protezione integrale	25
Art. 24 Zone B di protezione generale	26
Art. 25 Zone C di protezione ambientale	28
Art. 26 Zone D urbanizzate	30
Art. 27 Aree contigue	31
Art. 28 Aree di riqualificazione ambientale.	36
<i>Capo III Sistema di accessibilità e fruizione del Parco</i>	36
Art. 29 Aree e infrastrutture da destinare ad uso pubblico	36
Art. 30 Strutture del Parco	37

Art. 31 Aree e percorsi attrezzati per la fruizione del Parco	38
Art. 32 Viabilità	41
Art. 33 Accessibilità e fruizione	41
<i>Titolo III – Norme finali e transitorie</i>	42
Art. 34 Indennizzi	42
Art. 35 Vigilanza	42
Art. 36 Sanzioni.....	42

Titolo I – Generalità

Capo I – Disposizioni generali

Art. 1 Finalità del Parco, contenuti ed ambito di applicazione del Piano Territoriale

1. Il Parco regionale della Vena del Gesso Romagnola (Parco) è stato istituito con legge regionale 21 febbraio 2005, n. 10, al fine di garantire:

- la conservazione, la riqualificazione e la valorizzazione dell'ambiente naturale e del paesaggio, delle specie floristiche e faunistiche, delle associazioni vegetali, delle zoocenosi e dei loro habitat, dei biotopi e delle formazioni ed emergenze geologiche e geomorfologiche di interesse scientifico, didattico e paesaggistico, con particolare riferimento agli elementi tutelati dalle direttive comunitarie 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici e 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e fauna selvatiche e ai fenomeni carsici, alle grotte e ai sistemi di cavità sotterranee della Vena del Gesso Romagnola;
- la tutela, il risanamento, il restauro, la valorizzazione delle preesistenze edilizie storiche, delle emergenze architettoniche, dei manufatti e degli assetti storici del paesaggio;
- il recupero di aree degradate nonché la ricostituzione e la difesa degli equilibri ecologici;
- la promozione e la realizzazione di programmi di studio, di ricerca e di educazione ambientale, di percorsi didattici naturalistici e storici;
- l'incentivazione di attività culturali e del tempo libero collegate alla fruizione ambientale;
- la promozione della agricoltura biologica, di quella legata a modalità colturali tradizionali ed ecosostenibili e delle produzioni agroalimentari tipiche dell'area;
- la qualificazione e la promozione delle attività economiche compatibili con le finalità istitutive del Parco e dell'occupazione locale, secondo criteri di sviluppo sostenibile;
- la valorizzazione della cultura, della storia, delle tradizioni e delle identità locali più significative".

2. Il Piano Territoriale del Parco è disciplinato dall'art. 24, 25, 26, 27 (modificato con art. 27 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 24), 28, 29, 30, 31 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6 e costituisce lo strumento generale che regola l'assetto del territorio, dell'ambiente e degli habitat compresi nel suo perimetro ed il suo raccordo con il contesto. Il Piano, in coerenza con la legge istitutiva del Parco, indica gli obiettivi specifici e di settore e le relative priorità, precisa, mediante azionamenti e norme, le destinazioni d'uso da osservare in relazione alle funzioni assegnate alle sue diverse parti. Il Piano assume le finalità di cui al comma 1, avendo come obiettivi specifici la salvaguardia dei beni naturali, ambientali, storico-documentali e culturali che costituiscono la ricchezza della Vena del Gesso romagnola.

Il Piano attua, inoltre:

- a) le norme di tutela delle specie contenute nella Direttiva 09/147/UE;
- b) le norme di tutela degli habitat e delle specie contenute nella Direttiva 92/43/CEE.

3. Il Piano Territoriale, ai sensi dell'art. 25 della citata L.R. n. 6/2005:

- articola il territorio in zone territoriali omogenee in relazione agli usi funzionali e produttivi;
- determina il perimetro definitivo del Parco delle zone A, B, C, D e dell'area contigua, sulla base di quello indicato dalla legge istitutiva;
- determina gli interventi conservativi, di restauro e di riqualificazione, da operarsi nel territorio del Parco e detta disposizioni per la salvaguardia dei beni ambientali, naturali, paesistici e culturali;
- individua il sistema dei servizi e delle infrastrutture ad uso pubblico e le nuove infrastrutture, nel rispetto delle previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale di scala regionale e provinciale;
- individua le eventuali aree particolarmente complesse per le quali prevedere l'elaborazione di un progetto particolareggiato d'intervento ai sensi dell'articolo 27 della L.R. n. 6/2005, da attuarsi da parte dell'Ente di gestione, specificandone gli obiettivi;
- determina i modi di utilizzazione sociale del Parco per scopi scientifici, culturali e ricreativi, ivi compresa la speciale regolamentazione a fini di tutela dell'esercizio della pesca nelle acque interne;
- individua e regola le attività produttive e di servizio che, in armonia con i fini del Parco, possono assicurare un equilibrato sviluppo socioeconomico del territorio interessato, in particolare per quanto attiene le attività agricole;
- stabilisce indirizzi, direttive e prescrizioni per le zone A, B, C, D e per le aree contigue;
- individua le caratteristiche e le tipologie degli immobili e dei beni da acquisire in proprietà pubblica per le finalità gestionali dell'area protetta.

Art. 2 Elaborati costitutivi del Piano

1. Il presente Piano Territoriale è composto dai seguenti elaborati:

- Documento preliminare - LR21-2017
- Quadro conoscitivo
- Relazione illustrativa
- Norme Tecniche
- Studio di incidenza
- ValSAT

2. Cartografia di Progetto:

- 1a Carta della zonizzazione del Parco scala 1:25.000/1:5.000
- 1b Carta della proposta di modifica del Parco scala 1:25.000/1:5.000
- 1c Carta delle subzone scala 1:25.000/1:5.000
- 2 Carta dei siti Rete Natura 2000 scala 1:25.000/1:5.000
- 3 Carta degli habitat RN2000 scala 1:25.000/1:5.000
- 4 Carta della vegetazione scala 1:25.000/1:5.000
- 5 Carta forestale scala 1:25.000/1:5.000
- 6 Carta dell'uso del suolo scala 1:25.000/1:5.000
- 7 Carta della distribuzione faunistica scala 1:25.000/1:5.000
- 8 Carta dei vincoli da pianificazione sovraordinata scala 1:25.000/1:5.000
- 8b Carta dei vincoli locali scala 1:25.000/1:5.000
- 9 Carta del sistema di fruizione scala 1:25.000/1:5.000
- 10 Carta geologica scala 1:25.000/1:5.000
- 11 Carta del fenomeno carsico scala 1:25.000/1:5.000
- 12 Carta dei geositi scala 1:5.000
- 13 Carta delle proprietà ed aree in gestione scala 1:25.000/1:5.000
- 14 Carta delle aree di riqualificazione ambientale scala 1:5.000
- 15 Carta del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) scala 1:25.000/1:5.000
- 16 Carta delle case rurali scala 1:5.000

Art. 3 Efficacia del Piano

1. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 145 comma 3, del decreto legislativo n. 42 del 2004, e di quanto disciplinato all'art. 66 comma 1 della LR 24/2017 le disposizioni del PTPR sono comunque prevalenti su quelle contenute negli atti di pianificazione ad incidenza territoriale e pertanto il Piano del Parco dispone la sua disciplina in conformità a quanto stabilito dal PTPR per i territori dei Comuni in esso inclusi. Il Piano del Parco, per i territori in cui inerisce, attua le previsioni dettate dal Programma regionale e costituisce stralcio del Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP), ai sensi dell'art. 24 della L.R. n. 6/2005.

2. Le previsioni del Piano sono immediatamente precettive e prevalgono sugli strumenti urbanistici comunali, i quali, ai sensi dell'art. 31 della LR 6/05, devono essere adeguati a tali previsioni entro dodici mesi dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso di approvazione del Piano di cui all'art. 28, comma 14, della stessa legge.

Capo II – Strumenti procedure di attuazione e gestione

Art. 4 Regolamento del Parco

1. Il Regolamento del Parco è elaborato ai sensi dell'art. 32 della LR 6/2005 (modificato con art. 38 della L.R. n. 24/2011) e approvato dalla Regione Emilia-Romagna ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 13/2015.

2. Il Regolamento del Parco:

- disciplina le attività consentite nel parco e nell'area contigua e le loro modalità attuative in conformità alle previsioni, prescrizioni e direttive contenute nel presente Piano;
- definisce le modalità per la gestione faunistica nel parco e nell'area contigua e per l'attività venatoria nelle aree contigue, nel rispetto delle norme vigenti;
- disciplina le modalità di raccolta dei prodotti spontanei della terra;
- disciplina le modalità per l'esercizio della pesca;
- definisce i criteri per l'accesso al Parco ovvero le modalità di fruizione del sistema dell'accessibilità disciplinato dalle presenti Norme;

- disciplina le modalità per il riconoscimento di Guida del Parco regionale della Vena del Gesso Romagnola "Guida del Parco";
- fornisce specifiche relativamente ai materiali utilizzabili per interventi all'interno del Parco, alla segnaletica, alle attrezzature per la fruizione;
- determina i criteri e i parametri degli indennizzi previsti dalle presenti Norme;
- determina l'articolazione e la gradualità delle sanzioni stabilite dalla L.R. n. 6/2005 e dalle presenti Norme;
- prevede e disciplina particolari forme di agevolazioni ed incentivi per le attività, le iniziative e gli interventi svolti o promossi da parte dei residenti e dei proprietari dei terreni compresi entro i confini del Parco e dell'area contigua;
- acquisisce integralmente ed attua gli aspetti normativi delle Misure Specifiche di Conservazione del sito IT4070011 "Vena del Gesso Romagnola".

Attualmente sono già in vigore i seguenti Regolamenti:

- "Regolamento per la fruizione del Parco della Vena del Gesso Romagnola" adottato con deliberazione del comitato esecutivo n. 42 del 29/06/2020;
- "Regolamento per la tutela del patrimonio geologico e archeologico del Parco Regionale della Vena del Gesso Romagnola" adottato con deliberazione del comitato esecutivo n. 2 del 16/01/2018;
- "Regolamento per la gestione della fauna e il prelievo venatorio nell'area contigua del Parco Regionale Vena del Gesso Romagnola 2020-2023" adottato con deliberazioni del comitato esecutivo n. 42 del 30/10/2018 e n. 37 dell'11/11/2019.
- "Regolamento per il transito con armi da caccia nel territorio del Parco Regionale della Vena del Gesso Romagnola" adottato con deliberazione 76/2013
- "Regolamento per la gestione delle sanzioni amministrative relative a materie delegate dalla Regione ed elevate da organi esterni all'amministrazione" adottato con deliberazione 3/2013
- Regolamento per l'applicazione delle misure specifiche di conservazione del sito IT4070011 all'interno del Parco della Vena del Gesso Romagnola" adottato con deliberazione 30/2014

Art. 5 Piano di Gestione e Misure Specifiche di Conservazione del sito IT4070011

1. Le previsioni del Piano di Gestione e delle Misure Specifiche di Conservazione del sito IT4070011 "Vena del Gesso Romagnola", approvati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 09/147/UE sono prevalenti su quanto eventualmente diversamente stabilito dal presente Piano Territoriale.

2. Le previsioni normative delle Misure Specifiche di Conservazione del sito IT4070011 "Vena del Gesso Romagnola" devono essere integralmente recepite ed attuate dal Regolamento del Parco.

3. Eventuali misure di conservazione più specifiche e restrittive approvate dall'Ente per i parchi e la Biodiversità Romagna rispetto a quelle contenute nelle Misure di conservazione del sito IT4070011 "Vena del Gesso Romagnola" sono da considerarsi valide a tutti gli effetti.

Art. 6 Convenzioni ed altri strumenti di concertazione

1. Per il conseguimento delle previsioni del presente Piano Territoriale e per la migliore gestione del territorio del Parco, l'Ente di gestione, nel rispetto del proprio Statuto e della legislazione vigente in materia di Enti pubblici, promuove forme di collaborazione con soggetti pubblici e/o privati e di concertazione fra Enti con vario titolo e livello di responsabilità, formalizzate in forma di convenzioni, accordi di programma, intese, o altre forme utili per dare efficacia e coordinamento alle attività ed iniziative di gestione del Parco.

Art. 7 Procedure autorizzative

1. Parere di Conformità

I Piani ed i Regolamenti degli Enti pubblici territorialmente interessati dal Parco, nonché le loro varianti, unitamente ai programmi relativi ad interventi, impianti ed opere da realizzare all'interno del territorio del Parco e nelle aree ad esso contigue, al di fuori delle zone D, sono sottoposti, previamente alla loro approvazione da parte degli Enti competenti, al parere di conformità dell'Ente di gestione rispetto alle norme di salvaguardia della legge istitutiva, in quanto vigenti, al Piano territoriale del Parco e al relativo Regolamento, ai sensi dell'art. 39 della L.R. n. 6/2005.

Il parere di conformità è richiesto, all'Ente di gestione, dai Comuni e dagli altri Enti cui competono i piani ed i programmi di cui al presente comma, preventivamente alla loro approvazione. L'Ente di gestione si pronuncia entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta; trascorsi i sessanta giorni dalla richiesta, il parere medesimo si intende rilasciato. Il parere di conformità stabilisce gli interventi per i quali è previsto il rilascio del

nulla-osta di cui al successivo comma 2 del presente articolo e può contenere prescrizioni ed indicazioni condizionanti l'approvazione del piano o programma. Il termine del rilascio del parere di conformità può essere interrotto una sola volta per la richiesta di precisazioni o integrazioni della documentazione. Nel caso di Piani per cui è prevista la partecipazione dell'Ente di gestione del Parco, il parere viene reso secondo le forme e modalità di legge.

2. Nulla Osta

- a) L'Ente di gestione del Parco, secondo quanto previsto dall'articolo 40 della L.R. n. 6/2005 (modificato con art. 38 L.R. n. 24/2011), in esecuzione dell'articolo 13, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, rilascia il nulla-osta dopo aver verificato la conformità tra le norme di salvaguardia della legge istitutiva, in quanto vigenti, le disposizioni del Piano e del Regolamento e i progetti per interventi, impianti, opere, attività che comportino trasformazioni ammissibili all'assetto ambientale e paesaggistico entro il perimetro del Parco e dell'area contigua.
- b) Nelle zone di "B" e "C" di Parco e nell'area contigua qualunque soggetto diverso dall'Ente di gestione che intenda, a qualsiasi titolo, effettuare interventi che comportano la trasformazione dei suoli, la modifica e/o il potenziamento delle attività in essere alla data di approvazione del presente Piano, la realizzazione di nuove opere infrastrutturali o di nuovi manufatti, nonché interventi sugli immobili e sulle strutture esistenti che eccedano la ordinaria manutenzione, fatte salve più precise condizioni contenute negli articoli successivi delle presenti Norme, deve acquisire il nulla-osta dell'Ente di gestione.
- c) Nelle zone D il nulla osta non è dovuto.
- d) Per gli interventi di somma urgenza che si rendessero necessari per la difesa del suolo e la incolumità delle popolazioni, dichiarati indifferibili ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 07 febbraio 2005, n.1, l'Autorità competente è tenuta a dare tempestiva comunicazione dell'intervento all'Ente di gestione, per consentirne la presenza all'atto della esecuzione materiale.
- e) L'avente titolo ad intervenire presenta la richiesta di nulla osta preventivo all'Ente di gestione che deve esprimersi entro sessanta giorni, trascorsi i quali il nulla osta medesimo si intende rilasciato. Il termine di cui sopra può essere interrotto una sola volta per la richiesta di chiarimenti o documentazione integrativa, che deve essere presentata entro sessanta giorni. Il diniego, che è immediatamente impugnabile, è pubblicato all'albo del Comune interessato e all'albo dell'Ente di gestione. L'Ente di gestione dà notizia per estratto, con le medesime modalità, dei pareri rilasciati positivamente e di quelli determinati per decorrenza dei termini.

La richiesta di nulla-osta deve pervenire all'Ente di gestione, corredata, oltre che degli elaborati e delle tavole di progetto richiesti dalle norme vigenti per diverse tipologie di opere, impianti, attività, da:

- una illustrazione dettagliata, anche fotografica, dell'area e/o dell'edificio su cui si interviene che metta in particolare evidenza il contesto ambientale e paesaggistico in cui sono inseriti;
 - una relazione sulle modalità di realizzazione e di esercizio delle attività e/o opere previste dal progetto, in cui si mettano in evidenza le caratteristiche delle connessioni ai servizi di rete (energetiche, telematiche, acquedottistiche, di smaltimento acque) e i criteri e le misure adottate per la mitigazione degli impatti prevedibili, sia in fase di cantiere, sia di esercizio;
 - una elaborazione grafica relativa allo stato dei luoghi previsto ad avvenuta realizzazione dell'attività e/o dell'opera.
- f) Il Regolamento del Parco può introdurre ulteriori specifiche, per tipologia di progetto, alle norme di cui al presente comma; attualmente è vigente il "*Regolamento per il rilascio del nulla osta dell'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Romagna*" (approvato con DGR n. 296 del 05/03/2018 - BURERT n. 82 del 04/04/2018) che potrà essere aggiornato negli anni;
 - g) Nel caso di interventi la cui attuazione è subordinata alla presentazione di una pratica edilizia, il nulla osta sarà reso nei tempi e nei modi della Conferenza dei Servizi definiti dalla L. 241/1990 e s.m.e.i. che verrà indetta dal SUE/SUAP territorialmente competente.

3. Studi di incidenza di progetti e rilascio pareri sul Sito RN2000 IT4070011 "Vena del Gesso Romagnola"

A seguito dell'approvazione della L.R. n.4/2021 ogni sito di interesse comunitario ha un solo ente gestore. La Regione Emilia-Romagna ha la competenza per tutti i siti Natura 2000 interamente esterni alle Aree protette mentre degli Enti gestori delle Aree Protette per tutti i siti Natura 2000 interamente o parzialmente interni alle Aree protette (Parchi nazionali, Parchi interregionali, Parchi regionali, Riserve naturali, Paesaggi naturali e seminaturali protetti e Riserve statali). La procedura di Valutazione di incidenza di un Piano, di un Programma, di un Progetto, di un Intervento o di un'attività, compresa la forma semplificata, detta Screening, è sempre effettuata dall'Autorità Vinca che dal 4 giugno 2021 coincide con l'Ente gestore del sito Natura 2000 interessato.

Titolo II – Norme Territoriali

Legenda: (P) Norma prescrittiva, (D) Norma Direttiva e (I) Norma di Indirizzo

Capo I – Disposizioni generali per la salvaguardia dei beni ambientali, naturali, paesistici e culturali nel Parco e nell'area contigua

Art. 8 Tutela e gestione delle aree carsiche

1. (P) Costituiscono prioritaria finalità istitutiva del Parco, ai sensi dell'art. 1 della L.R. n. 10/2005, *“la conservazione, la riqualificazione e la valorizzazione dell'ambiente naturale e del paesaggio, delle specie floristiche e faunistiche, delle associazioni vegetali, delle zoocenosi e dei loro habitat, dei biotopi e delle formazioni ed emergenze geologiche e geomorfologiche di interesse scientifico, didattico e paesaggistico, con particolare riferimento ... ai fenomeni carsici, alle grotte e ai sistemi di cavità sotterranee della Vena del Gesso Romagnola”*.

2. (P) Le aree carsiche, secondo la definizione stabilita dall'art. 2 della legge regionale 10 luglio 2006, n. 9 sono *“zone formate in superficie da rocce carsificabili, solubili, ove l'idrografia di superficie è limitata, mentre il sottosuolo è caratterizzato dallo sviluppo di grotte. Le aree carsiche sono caratterizzate in superficie da depressioni chiuse, doline, valli cieche, inghiottitoi e risorgenti”*, in esse il patrimonio ipogeo viene definito come *“l'insieme degli ambienti sotterranei che si sviluppano attraverso processi carsici o creati dalle attività antropiche in contesti naturali o urbani”*; sono elementi del patrimonio ipogeo:

- i sistemi carsici, ovvero *“i bacini acquiferi sotterranei, o bacini carsici, formati da grotte collegate tra loro e definiti attraverso le risorgenti, riceventi le acque raccolte da aree di assorbimento attraverso condotte e corsi d'acqua ipogei”*;
- le grotte, ovvero *“forme vuote sotterranee di origine naturale, più grandi di un uomo, chiuse parzialmente o totalmente in rocce in posto, messe a catasto se superiori ai 5 metri di sviluppo lineare”*;
- i geositi ipogei, ovvero *“tutti quegli ambienti sotterranei che per le loro caratteristiche morfologiche intrinseche, per la natura delle rocce nelle quali sono scavate, per quello che contengono o per l'uso che ne è stato fatto dall'uomo nel tempo, presentano caratteri di eccezionalità in senso lato”*;
- cavità artificiali, ovvero *“l'insieme delle strutture ipogee realizzate dall'uomo”*.

3. (P) Si considerano grotte esistenti quelle regolarmente registrate al *“Catasto delle cavità naturali dell'Emilia Romagna”*, di cui all'art. 4 della L.R. n. 9/2010; copia aggiornata del catasto delle grotte presenti nell'area del Parco comprendente l'ubicazione su CTR 1/5000 degli ingressi, delle risorgenti, delle doline, delle valli cieche, delle forre e di tutte le manifestazioni carsiche sia ipogee che epigee è depositato presso il Parco. Tutte le grotte presenti nel catasto sono identificate con il codice habitat 8310 *“Grotte non ancora sfruttate a livello turistico”* quali habitat di interesse comunitario di cui all'Allegato I della Direttiva 92/43CEE e come tali soggette alla tutela ed alla valutazione di incidenza, previste dalla normativa nazionale e regionale.

4. (P) Le finalità generali da perseguirsi sono dunque relative alla conservazione di questi ambienti (sia in superficie che sottoterra) geologicamente, biologicamente, paesaggisticamente e strutturalmente complessi. Deve essere posta particolare attenzione alla conservazione dei sistemi idrografici, inclusi i sistemi afferenti, ed alla qualità delle acque, nonché al mantenimento delle aperture, utili ai Chiroterteri e caratterizzate da presenze vegetazionali rilevanti, nonché fondamentali per il mantenimento del caratteristico microclima degli ipogei.

5. (P) Ai sensi dell'art. 4 della L.R. n. 9/2006 e dell'art. 6 della L.R. n. 10/2005, la Federazione Speleologica Regionale dell'Emilia-Romagna è soggetto referente riconosciuto per le attività speleologiche all'interno del Parco.

6. (P) Sono, in particolare, rigorosamente protetti gli ambienti carsici riportati nella Tavola P11 *“Carta del fenomeno carsico”* del Piano Territoriale.

Art. 9 Tutela e gestione del patrimonio geologico

1. (P) Costituiscono prioritaria finalità istitutiva del Parco, ai sensi dell'art. 1 della L.R. n. 10/2005, *“la conservazione, la riqualificazione e la valorizzazione ... delle formazioni ed emergenze geologiche e geomorfologiche di interesse scientifico, didattico e paesaggistico”*.

2. (P) Il patrimonio geologico, secondo la definizione stabilita dall'art. 2 della L.R. n. 9/2006, è *“l'insieme dei luoghi ove sono conservate importanti testimonianze della storia e dell'evoluzione geologica, geomorfologica e pedologica del territorio”*; sono elementi del patrimonio geologico:

- i geositi, ovvero “qualsiasi località, area o territorio in cui sia definibile un interesse geologico-geomorfologico e pedologico per la conservazione”;
- le aree carsiche, di cui al precedente art. 8.

3. (P) Le finalità generali da perseguirsi sono dunque relative alla conservazione e valorizzazione del patrimonio geologico, anche mediante il mantenimento di assetti vegetazionali atti a garantirne un'adeguata visibilità, laddove ciò non contrasti con quanto stabilito dalle presenti norme in materia di conservazione del patrimonio biologico e, in particolare, con quanto stabilito dagli strumenti di gestione del sito IT4070011.

4. (P) Sono, in particolare, rigorosamente protetti i geositi riportati in Tavola P12 “Carta dei Geositi” del Piano Territoriale.

5. (P) Per la tutela del patrimonio geologico del Parco regionale della Vena del Gesso Romagnola è vietato in tutto il territorio del parco e dell'area contigua raccogliere e asportare:

- rocce;
- minerali;
- concrezioni;
- fossili.

Viene considerata di particolare gravità l'asportazione di cristalli di gesso secondario, il cosiddetto lapis specularis.

Per la tutela del patrimonio archeologico del Parco regionale della Vena del Gesso Romagnola è vietato in tutto il territorio del Parco e dell'area contigua raccogliere e asportare reperti archeologici.

È altresì vietato l'utilizzo del metal detector in tutto il territorio del Parco e dell'area contigua.

In deroga ai divieti di cui sopra, l'Ente di gestione, sentita la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, può autorizzare, per specifici progetti di iniziativa dell'Ente stesso o di altri Enti pubblici, la raccolta di materiali suddetti, per il solo scopo scientifico, didattico o di rappresentanza, oppure per progetti legati alla pubblica incolumità.

Sono fatti salvi i diritti di estrazione del materiale gessoso da parte del titolare della cava di Monte Tondo, secondo le normative vigenti e la specifica autorizzazione all'attività estrattiva rilasciate dalla Regione Emilia-Romagna e dai Comuni territorialmente competenti o loro Unioni.

Sono sempre ammesse le ordinarie pratiche agricole sui terreni in attualità di coltivazione.

Art. 10 Conservazione e gestione degli habitat naturali e semi-naturali

1. (P) La conservazione e la valorizzazione del patrimonio biologico naturale che caratterizza il territorio del Parco, nonché il mantenimento del valore di biodiversità in esso presente, devono essere perseguiti, in particolare, attraverso la tutela degli habitat naturali e semi-naturali inclusi nell'allegato I della Direttiva 92/43/CEE e degli habitat delle specie di interesse conservazionistico comunitario incluse nell'allegato II della stessa Direttiva 92/43/CEE e nell'allegato I della Direttiva 09/147/UE, presenti nel territorio del Parco.

2. (P) Sono, inoltre, tutelati in quanto rari o unici a livello del sistema regionale delle Aree Protette, gli habitat che ospitano le formazioni vegetali prioritarie per il Parco e le specie indicate come particolarmente protette ai successivi artt. 12 e 13 delle presenti Norme.

3. (P) Sono, in particolare, protetti i seguenti habitat:

- 3130 *Acque stagnanti, da oligotrofe a mesotrofe, con vegetazione dei Littorelletea uniflorae e/o degli Isoëto-Nanojuncetea*
- 3140 *Acque oligomesotrofe calcaree con vegetazione bentica di Chara spp.*
- 3150 *Laghi eutrofici naturali con vegetazione del tipo Magnopotamion o Hydrocharition*
- 3240 *Fiumi alpini e loro vegetazione riparia legnosa di Salix elaeagnus*
- 3270 *Fiumi con argini melmosi con vegetazione del Chenopodion rubri p.p e Bidentation p.p.*
- 5130 *Formazioni a Juniperus communis su lande o prati calcicoli*
- 5210 *Matorral arboreescenti di Juniperus spp.*
- 6110* *Terreni erbosi calcarei carsici (Alyssu-Sedion albi)*
- 6210 *Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco Brometalia) (stupenda fioritura di orchidee *)*
- 6220* *Percorsi substeppici di graminacee e piante annue (Thero-Brachypodietea)*
- 6410 *Praterie in cui è presente la Molinia su terreni calcarei e argillosi (Eu-Molinion)*
- 6430 *Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile*
- 6510 *Praterie magre da fieno a bassa altitudine (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)*
- 7220* *Sorgenti petrificanti con formazione di tufo (Cratoneurion)*

- 8210 Pareti rocciose con vegetazione casmofitica, sottotipi calcarei
- 8240* Pavimenti calcarei
- 8310 Grotte non ancora sfruttate a livello turistico
- 91AA* Boschi orientali di quercia bianca
- 91E0* Foreste alluvionali residue di *Alnion glutinoso-incanae*
- 9180* Foreste di versanti, valloni e ghiaioni del *Tilio-Acerion*
- 9260 Foreste di *Castanea sativa*
- 92A0 Foreste a galleria di *Salix alba* e *Populus alba*
- 9340 Foreste di *Quercus ilex*

Art. 11 Tutela e gestione della flora spontanea e della vegetazione

1. (P) Nel territorio del Parco e dell'area contigua è tutelato il patrimonio floristico e vegetazionale esistente, con particolare riferimento alle entità floristiche di maggiore interesse conservazionistico per rarità e vulnerabilità, nonché alle comunità vegetali connotate da particolare interesse fitogeografico, elevata rarità, grado di naturalità e vulnerabilità, così come specificate ai commi seguenti.

2. (P) Nel territorio del parco e dell'area contigua, oltre alle specie di cui alla legge regionale 24 gennaio 1977, n. 2 e alle specie di cui all'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE, sono, in particolare, rigorosamente protette le seguenti specie arboree, arbustive ed erbacee:

- *Acer monspessulanum*
- *Achillea ageratum*
- *Amelanchier ovalis*
- *Arabis alpina*
- *Artemisia cretacea*
- *Asplenium sagittatum*
- *Bellevalia webbiana*
- *Calluna vulgaris*
- *Centaurea calcitrapa*
- *Centaurea deusta* subsp. *splendens*
- *Centaurea solstitialis*
- *Cheilanthes persica*
- *Cistus salvifolius*
- *Corydalis cava*
- *Crepis lacera*
- *Delphinium fissum*
- *Dianthus balbisii*
- *Dianthus sylvestris*
- *Erica arborea*
- *Erythronium dens-canis*
- *Galanthus nivalis*
- *Genista januensis*
- *Helianthemum jonium*
- *Helleborus bocconeii*
- *Hermodactylus tuberosus*
- *Juniperus oxycedrus*
- *Lamiastrum galeobdolum*
- *Lavandula angustifolia*
- *Leucojum vernum*
- *Lilium bulbiferum* subsp. *croceum*
- *Mercurialis perennis*
- *Micromeria juliana*
- *Narcissus tazetta*
- *Orchidaceae* (tutte le specie)
- *Oxalis acetosella*
- *Phyllitis scolopendrium*
- *Pistacia terebinthus*
- *Polystichum aculeatum*
- *Polystichum lonchitis*
- *Pulmonaria saccharata*
- *Quercus ilex*
- *Ranunculus trichophyllus*

- *Rhamnus alaternus*
- *Ruta graveolens*
- *Scilla autumnalis*
- *Scilla bifolia*
- *Stachelina dubia*
- *Staphylea pinnata*
- *Tulipa clusiana*
- *Tulipa praecox*
- *Typha minima*
- *Vinca minor*.

3. (I) L'eventuale reintroduzione delle specie estinte nell'ultimo secolo, è oggetto di studi, analisi e interventi da parte dell'Ente di gestione, in conformità con quanto previsto dalle leggi vigenti.

La reintroduzione di *Asplenium sagittatum* è attualmente in corso.

Per le specie floristiche minacciate e che necessitano misure di conservazione, è possibile ammettere azioni volte all'ampliamento dell'areale distributivo, tramite interventi da parte dell'Ente di gestione in ambienti idonei. L'eventuale reinserimento o inserimento di dette specie deve avvenire secondo uno specifico progetto che ne stabilisce le modalità attuative e in coerenza con le procedure autorizzative previste dal DPR 357/97 articolo 12 comma 2.

4. (P) Nel territorio del parco e dell'area contigua, oltre alle formazioni vegetali espressamente incluse nell'Allegato I della Direttiva 92/43/CEE, sono di interesse conservazionistico prioritario le seguenti formazioni vegetali: (P)

- *Ostryo-Aceretum opulifolii*
- *Knautio-Quercetum pubescentis*
- *Dorycnio pentaphylli-Brachypodietum rupestris*
- *Mesobromion*
- *Quercetalia ilicis*
- *Alysso alyssoidis-Sedetalia albi*
- *Cladonio-Sedetum hispanici*
- *Asplenietalia petrarchae*
- *Botriochloo-Bromion erecti*
- *Thero-Brachypodietea*
- *Salicion albae*
- *Phragmitetalia*
- *Arundinetum pliniana*

5. Il Regolamento del Parco definisce puntualmente le misure di conservazione e gli interventi gestionali idonei a garantire la conservazione, la tutela e l'ampliamento di areale distributivo delle specie e delle formazioni vegetali di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4.

6. (D) Sono ammessi aggiornamenti degli elenchi di cui ai precedenti commi 2 e 4, in seguito all'evolversi delle situazioni legislative ovvero in seguito alle fluttuazioni di popolamento tali da variare l'importanza delle specie presenti, all'introduzione di nuovi criteri di valutazione, all'aumento di conoscenze scientifiche, alla scoperta di nuove specie, attraverso il Regolamento del Parco.

7. (P) Nel territorio del Parco la raccolta delle piante selvatiche appartenenti alla flora spontanea, o di loro parti, è in generale vietata, fatto salvo quanto previsto dalle presenti Norme, in particolare il divieto non è applicato ai casi in cui tali azioni siano connesse alle comuni attività agricole e zootecniche, di tenuta di orti, giardini e pertinenze di edifici ed abitazioni, alla ordinaria manutenzione della viabilità, compresi i sentieri e gli stradelli di servizio del Parco, salvo in questi ultimi tre casi particolari prescrizioni poste dal Regolamento del Parco; il divieto non è, altresì, applicato nei casi di esecuzione di interventi di restauro o mantenimento degli habitat, previo parere dell'Ente di gestione. La raccolta può, inoltre, avvenire, per impiego edule o officinale, in conformità alle normative vigenti in materia e a quanto ulteriormente specificato dalle presenti Norme, secondo le modalità stabilite dal Regolamento del Parco che deve indicare le specie, i quantitativi consentiti, gli eventuali limiti temporali e le procedure autorizzative eventualmente necessarie, in modo, comunque, da limitare al minimo il disturbo per l'ambiente naturale e le sue componenti. L'Ente di gestione può altresì autorizzare, tramite il Regolamento del Parco, la raccolta di semi per la produzione di plantule di origine certificata, compatibilmente alle esigenze di conservazione naturalistica.

8. (P) La raccolta di funghi (L. n. 352/93 e L.R. n. 6/96 e ss.mm.ii.), tartufi (L. 752/85, L. 162/91, L.R. n. 24/91,

L.R. n. 17/2016) ed altri prodotti del sottobosco (L.R. n. 2/77 e ss.mm.ii.) può avvenire in conformità alle citate normative vigenti e a quanto ulteriormente previsto e specificato dalle presenti Norme e dal Regolamento del Parco, in modo, comunque, da limitare al minimo il disturbo per l'ambiente naturale e le sue componenti e da garantire la riproducibilità delle risorse oggetto di prelievo. Il Regolamento del Parco specificherà le specie e i quantitativi consentiti, nonché eventuali limiti temporali e le procedure autorizzative eventualmente necessarie.

9. (P) Tra i funghi epigei, sono rigorosamente protette le seguenti specie:

Amanita proxima
Battarrea phalloides
Boletus poikilochromus
Entoloma bluxamii
Entoloma excentricum
Tricholoma acerbum

10. (P) Il presente Piano del Parco tutela, inoltre, gli esemplari arborei ed arbustivi di pregio, isolati o in gruppo, presenti nel territorio del Parco e dell'area contigua. Il pregio si riferisce sia al significato biologico ed ecologico del singolo esemplare o del gruppo, come pure al valore paesaggistico e scenico, al significato storico e culturale. L'Ente di gestione avvierà un apposito programma di censimento di tali elementi di pregio, definendo, attraverso il Regolamento del Parco l'elenco di tali entità e le modalità di tutela, nonché le eventuali forme di incentivo utili per la realizzazione di interventi o attività di conservazione e salvaguardia. Sono, sin da ora, da ritenersi tutelati a tutti gli effetti:

- gli esemplari di *Pinus pinea* dell'area Monticino-Baiavolpe (Brisighella);
- l'esemplare di *Quercus pubescens* adiacente Ca' Morara alle pendici di Monte Mauro (Brisighella);
- l'esemplare di *Quercus pubescens* presso Isola (Riolo Terme) in via Orto Guadagnina, podere "Le Serodene";
- gli esemplari di *Tilia x vulgaris* e *Cedrus* circostanti Villa Banzole (Borgo Tossignano);
- gli esemplari plurisecolari di *Castanea sativa* presso Campiuno (Borgo Tossignano).

11. (P) Nel territorio del Parco e dell'area contigua, inoltre:

è vietata l'introduzione di specie vegetali non autoctone, ad eccezione di quelle interessanti le coltivazioni agricole e la tenuta di orti e giardini;

il diserbo dei fossi e delle arginature deve svolgersi unicamente con mezzi meccanici, con specifiche modalità individuate dal Regolamento del Parco e, in ogni caso, fino all'approvazione del Regolamento stesso, con modalità atte a non danneggiare i siti di presenza delle specie e delle comunità particolarmente protette di cui al presente articolo ed al successivo articolo 13;

il Regolamento del Parco stabilisce quali siano le specie da impiegare prioritariamente e quali quelle da escludere nella realizzazione di interventi di recupero ambientale.

Art. 12 Tutela e gestione della fauna selvatica

1. (P) La gestione faunistica è finalizzata alla conservazione della diversità genetica delle popolazioni di fauna selvatica presenti, nonché alla tutela degli habitat indispensabili alla loro sopravvivenza e riproduzione, promuovendo a tal fine ricerche scientifiche, censimenti, monitoraggi e piani di tutela. Il patrimonio faunistico del Parco è tutelato attraverso specifiche misure di conservazione rivolte alle singole specie e mediante misure di salvaguardia degli habitat che caratterizzano i siti di presenza e degli habitat potenzialmente idonei in base alle caratteristiche ecologiche delle specie. Sono da ritenere prioritari gli interventi e le misure che promuovono la tutela della diversità delle zoocenosi e la specifica protezione delle specie di maggiore interesse conservazionistico che figurano nell'elenco dell'art. 2 della L. 157/92, nonché negli allegati II e IV della Direttiva 92/43/CEE e successive modifiche e integrazioni e nell'allegato I della Direttiva 09/147/UE e successive modifiche e integrazioni. Sono, inoltre, da ritenersi prioritari gli interventi volti alla conservazione delle specie minacciate o rare incluse nelle Liste Rosse locali, nazionali o internazionali (IUCN) dei diversi *taxa*, e dei relativi habitat.

In particolare, sono segnatamente individuate come specie di prioritaria importanza per il Parco:

- *Insectivora (tutte le specie)*
- *Chiroptera (tutte le specie)*
- *Canis lupus italicus*
- *Canis aureus*
- *Arvicola terrestris*
- *Muscardinus avellanarius*
- *Eliomys quercinus*
- *Hystrix cristata*
- *Carnivora (tutte le specie)*

- *Accipitriformes (tutte le specie)*
- *Falconiformes (tutte le specie)*
- *Crex crex*
- *Strigiformes (tutte le specie)*
- *Caprimulgus europaeus*
- *Coraciiformes (tutte le specie)*
- *Piciformes (tutte le specie)*
- *Lullula arborea*
- *Ptyonoprogne rupestris*
- *Anthus campestris*
- *Monticola solitarius*
- *Tichodroma muraria*
- *Lanius collurio*
- *Emberiza hortulana*
- *Emys orbicularis*
- *Coronella girondica*
- *Triturus carnifex*
- *Salamandra salamandra*
- *Speleomantes italicus*
- *Bombina pachypus*
- *Leuciscus souffia*
- *Chondrostoma genei*
- *Barbus plebejus*
- *Barbus meridionalis*
- *Cobitis taenia*
- *Padogobius martensii*
- *Anillus florentinus*
- *Calosoma auropunctatum*
- *Calosoma sycophanta*
- *Graniger cordicollis*
- *Laemostenus latialis*
- *Laemostenus venustus*
- *Lamprias fulvicollis*
- *Nebria fulviventris*
- *Nebria jockischii*
- *Nebria psammodes*
- *Ocydromus gudenzi*
- *Parazuphium chevrolati*
- *Poecilus pantanellii*
- *Scotodipnus glaber ssp. saulcyi*
- *Sinechostictus solari*
- *Stomis bucciarellii*
- *Tachyta nana*
- *Typhloreicheia mingazzinii*
- *Zuphium olens*
- *Acanthocinus griseus*
- *Axinopalpis gracilis*
- *Brachypteroma ottomanum*
- *Cerambyx cerdo*
- *Clytus rhamni*
- *Cortodera holosericea ssp. velutina*
- *Oberea oculata*
- *Pogonocherus perroudi*
- *Rhamnusium bicolor*
- *Semanotus ruscicus*
- *Vesperus luridus*
- *Ochodaeus chrysomeloides*
- *Aphodius coniugatus*
- *Scarabaeus piosus*
- *Polyphylla fullo*
- *Lucanus cervus*

- *Ormoderma eremita*
- *Empusa pennata*
- *Saga pedo*
- *Calopteryx virgo padana*
- *Coenagrion tenellum*
- *Coenagrion mercuriale ssp. castellanii*
- *Coenagrion scitulum*
- *Erythromma viridulum*
- *Aeshna isosceles*
- *Gomphus vulgatissimus*
- *Oxygastra curtisii*
- *Cordulegaster boltoni ssp. boltoni*
- *Somatochlora meridionalis*
- *Libellula fulva*
- *Selysiotthemis nigra*
- *Carcharodus lavatherae*
- *Gegenes nostrodamus*
- *Zerynthia polyxena*
- *Gonepteryx cleopatra*
- *Hamearis lucina*
- *Iolana iolas*
- *Lycaena thersamon*
- *Maculinea arion*
- *Satyrrium w-album*
- *Mediopsis melisi*
- *Ramusella caporiacci*
- *Lathrobium maginii subsp. mingazzinii*
- *Choleva convexipennis*
- *Rumina decollata*
- *Austropotamobius pallipes*
- *Potamon fluviatilis*
- *Niphargus gr. longicaudatus*
- *Oxychilus meridionalis*
- *Pimonia rupicola*
- *Dolichopoda laetitiae*
- *Carabus rossii*
- *Cychrus italicus*
- *Omophilus dispar*

2. (I) L'eventuale reintroduzione delle specie estinte nell'ultimo secolo, è oggetto di studi, analisi e interventi da parte dell'Ente di gestione, in conformità con quanto previsto dalle leggi vigenti e dal Piano Faunistico-Venatorio.

L'eventuale reinserimento di dette specie deve avvenire secondo uno specifico progetto che ne stabilisca le modalità attuative e in coerenza con le procedure autorizzative previste dal DPR 357/97 articolo 12 comma 2. La reintroduzione di *Perdix perdix* è attualmente in corso.

Devono, inoltre, essere favoriti gli habitat di nidificazione ed alimentazione e le condizioni ambientali necessarie all'insediamento per le specie ornitiche nidificanti estinte e di specie rare e minacciate potenzialmente o irregolarmente nidificanti, con particolare riferimento a: *Gyps fulvus*; *Circaetus gallicus*; *Falco biarmicus*, *Anthus campestris*; *Monticola solitarius*; *Petronia petronia*; *Lanius senator*; *Emberiza hortulana*.

3. (P) Il Regolamento del Parco definisce puntualmente le misure di conservazione e gli interventi gestionali idonei a garantire la conservazione, la tutela e l'ampliamento di areale distributivo delle specie di cui ai precedenti commi 1 e 2.

4. (P) La pianificazione e la gestione faunistica dei Parchi devono basarsi sulla conoscenza delle risorse e della consistenza quantitativa e qualitativa delle popolazioni conseguibile mediante periodiche verifiche da attuare attraverso metodologie di rilevamento e di censimento definite da apposite direttive regionali, sentito il parere preventivo dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale per quel che riguarda la fauna omeoterma e utilizzando anche le esperienze di Enti o Istituti di ricerca o universitari del settore.

Alle attività di monitoraggio e di censimento provvede direttamente l'Ente di gestione avvalendosi prioritariamente del proprio personale o di altro personale in possesso di idonea abilitazione ed appositamente

autorizzato dallo stesso Ente.

Sono ammessi aggiornamenti degli elenchi di cui ai precedenti commi 1 e 2, in seguito all'evolversi delle situazioni legislative ovvero in seguito alle fluttuazioni di popolamento tali da variare l'importanza delle specie presenti, all'introduzione di nuovi criteri di valutazione, all'aumento di conoscenze scientifiche, alla scoperta di nuove specie, attraverso il Regolamento del Parco.

5. (P) La fauna autoctona è rigorosamente protetta nei territori di parco e di area contigua, ai sensi dell'art. 35 della L.R. n. 6/2005 ed è fatto divieto a chiunque di uccidere, catturare, danneggiare o disturbare volontariamente la fauna selvatica, raccogliere o distruggere nidi, uova, pulli o cuccioli, animali rinvenuti morti, fatto salvo quanto previsto ai successivi commi 6, 7, 8, 9, 10 del presente articolo e all'art. 21 e fatta eccezione per topi e ratti propriamente detti negli edifici di abitazione e nelle strutture ricettive e loro pertinenze. Sono ammessi interventi di controllo sulle popolazioni di invertebrati parassiti delle coltivazioni agricole, di orti e giardini e della vegetazione spontanea, secondo gli indirizzi di cui all'articolo 16. Sono ammessi, previa autorizzazione dell'Ente di gestione, gli interventi di contenimento delle zanzare, con prodotti che non danneggino altri *taxa*, secondo modi, tempi e luoghi che non arrechino disturbo alle altre componenti faunistiche e tenendo conto del ruolo delle zanzare nell'ecosistema del Parco, con particolare riferimento alle specie insettivore (Passeriformi, Irundinidi, Chiropteri).

Sono ammessi interventi di contenimento di specie animali qualora siano resi necessari per evitare alterazioni dell'equilibrio ecologico naturale o ritenuti opportuni per necessità specifiche (malattie, danni) previo parere favorevole dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale per la fauna selvatica omeoterma, operati direttamente dall'Ente di gestione nei territori di parco e previo parere dello stesso Ente di gestione nei territori di area contigua, fatte salve più precise condizioni contenute negli articoli successivi delle presenti Norme. Gli interventi di controllo devono essere effettuati prioritariamente attraverso l'utilizzo di metodi ecologici ed in subordine attraverso appositi piani di contenimento predisposti ed attuati dallo stesso Ente di gestione avvalendosi di proprio personale o di soggetti in possesso di idonea abilitazione e appositamente autorizzati.

La cattura, anche temporanea, di Vertebrati o Invertebrati e la frequentazione dei siti riproduttivi dell'avifauna coloniale a scopo di ricerca scientifica, per attività didattiche o per esigenze gestionali sono consentite soltanto se espressamente autorizzate dall'Ente di gestione, secondo le modalità previste dal Regolamento del Parco. Al fine di evitare il disturbo o l'uccisione di esemplari di fauna selvatica è vietato fare vagare i cani liberi nelle zone A, B e C di Parco, ovvero in altre aree o periodi particolari specificati dal Regolamento del Parco, ferme restando le seguenti deroghe al divieto:

- cani di proprietari e conduttori dei fondi agricoli nelle zone C di Parco;
- cani utilizzati per la ricerca dei tartufi nelle zone C di Parco, nelle zone e durante i periodi in cui tale attività è consentita dal Regolamento del Parco e dalle leggi vigenti;
- cani utilizzati per attività di pastorizia nelle zone B e C di Parco;
- cani dei visitatori all'interno della "dolina dei Cani" presso il centro visite Rifugio Ca' Carnè.

L'Ente di gestione può decidere l'applicazione di particolari misure temporanee per la protezione dei siti riproduttivi di popolazioni ad alta vulnerabilità e di notevole pregio naturalistico, in particolare tra quelle di cui al precedente comma 1. Il Regolamento del Parco stabilisce i criteri per l'indennizzo nel caso le misure adottate prevedano modificazioni delle destinazioni d'uso o degli assetti culturali in atto che comportino riduzioni di reddito.

6. (P) La gestione faunistica è direttamente esercitata dall'Ente di gestione nelle zone di Parco, ai sensi dell'art. 36 della L.R. n. 6/2005 (modificato con art. 27 della L.R. n. 24/2011), in linea con obiettivi, azioni e indirizzi di cui alle presenti Norme e con particolare attenzione alla conservazione delle specie di cui al precedente comma 1.

Allo scopo di assicurare la necessaria unitarietà della politica faunistica nel territorio regionale la pianificazione e la gestione faunistica deve essere coerente con i contenuti della carta regionale delle vocazioni faunistiche e in raccordo con la pianificazione faunistico-venatoria provinciale. La gestione faunistica deve promuovere la funzionalità ecologica in un rapporto di compatibilità con le attività agricole e zootecniche esistenti ed individuate nell'accordo agro-ambientale qualora stipulato.

Ai fini della predisposizione del Piano faunistico-venatorio, la Regione acquisisce le proposte del Parco per il territorio di competenza; il mancato o parziale recepimento di tali indicazioni deve essere motivato nel relativo atto di approvazione del Piano faunistico-venatorio stesso.

Costituisce obiettivo del Parco l'eradicazione delle specie animali alloctone, ai sensi del comma 3, art. 37 della L.R. n. 6/2005.

7. (P) Nei territori di area contigua la gestione faunistica è esercitata direttamente dall'Ente di gestione, ai sensi dell'art. 38 della L.R. n. 6/2005, previa intesa con la Regione. L'Ente può assegnare la gestione venatoria ad altro soggetto (ad esempio ATC) a cui viene affidata previa sottoscrizione di convenzione, nel rispetto degli

indirizzi di cui alle presenti Norme e nel rispetto delle leggi statali e regionali vigenti in materia, con particolare attenzione alla conservazione delle specie di cui al precedente comma 1 e agli obiettivi di cui al precedente comma 6.

8. (P) Nelle zone di Parco l'attività venatoria è vietata, secondo quanto disposto dalla legislazione vigente. Nelle aree contigue l'esercizio venatorio è ammesso, nel rispetto delle leggi vigenti, in regime di caccia programmata e l'accesso dei cacciatori è consentito in base al criterio della programmazione delle presenze, riservandolo prioritariamente ai cacciatori residenti anagraficamente nei Comuni del Parco e dell'area contigua, come stabilito dall'art. 38 della L.R. n. 6/2005 e successive modifiche e integrazioni, nel rispetto degli indirizzi e delle prescrizioni di cui alle presenti Norme e dei limiti particolari e delle misure di disciplina stabiliti dal Regolamento del Parco, fermo restando il divieto di aumento della pressione venatoria e del numero di appostamenti fissi esistenti e regolarmente autorizzati alla data di approvazione del presente Piano e l'obbligo di garantire, attraverso le misure di disciplina dell'attività venatoria e la densità venatoria ammissibile, una pressione venatoria inferiore a quella dei relativi territori cacciabili contermini.

L'attività venatoria viene esercitata con modalità che non risultino dannose per la conservazione della fauna e delle zoocenosi, in modo compatibile con le attività turistiche e ricreative svolte all'interno del parco e dell'area contigua. La regolamentazione dell'attività venatoria deve perciò prevedere norme per quanto riguarda accessi, forme, mezzi, modalità, tempi, specie cacciabili, con particolare attenzione alle necessità di tutela delle specie di cui al precedente comma 1.

La regolamentazione della caccia deve avvenire nel rispetto dei criteri contenuti nella L. n. 394/91 e nella L.R. n. 8/94 e successive modifiche e integrazioni e della L.R. n. 6/2005 e successive modifiche e integrazioni.

L'attività venatoria sia alle specie stanziali sia alle specie migratrici deve attenersi al criterio della gestione venatoria attiva, regolando il calendario secondo l'andamento delle popolazioni, anche tramite eventuali sospensioni temporanee e limitazioni del carniere.

9. (P) Ai sensi dell'art. 37 della L.R. n. 6/2005, così come modificato con art. 27 della L.R. n. 24/2011, eventuali piani di controllo che si rendessero necessari nelle zone di Parco, ad eccezione delle zone A, sono possibili per assicurarne la funzionalità ecologica. Tra le modalità permesse rientra anche quello dell'autodifesa dei singoli proprietari. Gli interventi di controllo devono essere effettuati prioritariamente attraverso l'utilizzo di metodi ecologici ed in subordine attraverso appositi piani di contenimento predisposti ed attuati dall'Ente di gestione, avvalendosi di proprio personale o di soggetti in possesso di idonea abilitazione e appositamente autorizzati dall'Ente stesso. In caso di fauna omeoterma è necessario acquisire il parere favorevole dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA).

10. (P) Nelle zone di Parco la pesca sportiva è vietata, secondo quanto disposto dalla legislazione vigente. L'esercizio della pesca sportiva nell'area contigua è consentito, nel rispetto delle leggi vigenti, secondo modalità che non risultino dannose per la conservazione della fauna e delle zoocenosi e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento del Parco, che deve prevedere norme specifiche per quanto concerne accessi, forme, mezzi, modalità, tempi, specie e porre particolare attenzione alla tutela delle specie di cui al precedente comma 1.

È vietato immettere o rilasciare dopo la cattura specie ittiche alloctone, in acque di qualsiasi tipo.

Il Regolamento del Parco deve, inoltre, provvedere ad indicare e precisare le modalità utili ad assicurare maggiore tutela alle specie ittiche di cui al precedente comma 1.

Le azioni in materia di pesca sportiva devono, inoltre, favorire, anche con incentivi, la cattura di specie ittiche alloctone dannose o infestanti.

11. (P) Nel territorio del parco e dell'area contigua, inoltre:

- è vietato il rilascio in natura di animali, fatto salvo quanto previsto dal precedente comma 2 e, per le sole aree contigue, dal Piano Faunistico-Venatorio Regionale in materia di ripopolamento di specie stanziali autoctone cacciabili;
- è vietata l'introduzione di specie animali selvatiche alloctone;
- è vietata l'apertura di Aziende Agrituristiche-Venatorie.

12. (P) I piani e programmi in materia di gestione faunistica, quali il Piano Faunistico-Venatorio Regionale e i Piani Ittici di Bacino, sono da sottoporre al parere di conformità di cui all'art. 7, comma 1 delle presenti Norme. Gli interventi di gestione faunistica realizzati dalla Regione nei territori di area contigua devono essere sottoposti al nulla osta di cui all'art. 7, comma 2 delle presenti Norme.

13. (I) L'Ente di gestione opera in collaborazione con i competenti servizi provinciali al fine di mettere in atto misure utili alla prevenzione dei danni che potrebbero essere arrecati dalla fauna selvatica alle attività economiche. A tal fine può essere prevista anche la distribuzione di materiali (reti, retine, repellenti chimici,

recinzioni elettriche, dissuasori sonori e fisici, sagome terrifiche) per la difesa delle colture, degli animali da cortile e degli allevamenti zootecnici dai danni potenzialmente causati dalla fauna selvatica, secondo quanto specificato dal Regolamento del Parco, in particolare relativamente alle modalità di realizzazione di tali interventi.

Art. 13 Tutela e gestione delle aree forestali e arbustive

1. (I) Il sistema delle aree forestali e arbustive è individuato in tutti i complessi vegetali che presentano le tipologie di Uso del Suolo: boschi di conifere (Ba); castagneti da frutto (Bc); boschi misti di conifere e latifoglie (Bm); boschi a prevalenza di querce, carpini e castagni; boschi a prevalenza di salici e pioppi (Bs); cespuglieti e arbusteti (Tc); aree con vegetazione arbustiva e/o erbacea con alberi sparsi (Tn); aree con rimboschimenti recenti (Ta).

2. (P) La gestione delle formazioni boscate ed arbustive del Parco deve essere indirizzata a consentire la espressione delle potenzialità naturali della vegetazione autoctona locale. Le finalità generali da perseguirsi sono dunque relative alla conservazione di cenosi tipiche locali, biologicamente e strutturalmente complesse, differenziate secondo il tipo di suolo e di idrologia. Gli interventi considerati ammissibili per il conseguimento delle suddette finalità sono differenziati a seconda del tipo di vegetazione e della zona specificata dal presente Piano.

A tal fine, la gestione e i tagli colturali in conformità ai modelli di Gestione Forestale Sostenibile (GFS) devono, inoltre, garantire:

- la tutela dei residui boschetti, macchie, siepi anche non individuate in zone specifiche;
- in presenza di una necromassa scarsa e comunque solo laddove non sussistano potenziali rischi di incendio o pericoli di natura fitosanitaria, il mantenimento di alberi morti, o senescenti, caduti o schiantati, ove non pericolosi per l'incolumità di persone o cose, ed il mantenimento sul terreno, in ogni caso, dei tronchi abbattuti nei territori di Parco e di Area Contigua;
- il diradamento dei rimboschimenti per favorire di specie autoctone e tipiche dei luoghi.

3. (D) È obiettivo del presente Piano la conversione dei principali rimboschimenti di conifere esotiche e altre specie alloctone e, per ciascuno di essi, sono dettagliati i seguenti interventi necessari al recupero di habitat spontanei:

Monte Rontana e Carné

Il rimboschimento delle pendici e delle doline del Monte Rontana e del Carné è stato realizzato con *Pinus nigra*, *Pinus pinea*, *Pinus sylvestris*, *Cupressus sempervirens*, *Cupressus arizonica* e altre conifere esotiche. In alcuni casi, come nelle rupi del "catino di Pilato" sulle pendici del Monte Rontana ed in alcuni versanti gessosi del Carné, il bosco è stato imposto sulla vegetazione rupicola, riconducibile agli habitat dei terreni erbosi carsici o alle pareti rocciose con vegetazione casmofitica. Questi boschi devono essere rimossi, lasciando soltanto gli arbusti della macchia mediterranea nel frattempo cresciuti spontaneamente nelle zone meno coperte.

Nell'area del Carné, invece, il bosco esotico è stato spesso sostituito ai cedui autoctoni. In questo caso, l'intervento previsto è un diradamento selettivo, per eliminare le conifere esotiche, lasciando gli alberi autoctoni già presenti.

Al fine di favorire la presenza di alcune specie di rapaci e di conservare alcuni aspetti peculiari del paesaggio, si prevede di lasciare il 30% degli esemplari di *Pinus nigra* e tutti gli esemplari di *Pinus sylvestris* e gli esemplari di *Cupressus sempervirens*.

Monte della Volpe

Le pendici meridionali del Monte della Volpe sono ricoperte, verso ovest, da un rimboschimento realizzato con *Cupressus arizonica*, *Pinus sylvestris*, *Pinus nigra* e altre conifere esotiche, con sesto di impianto assai fitto. L'intervento previsto è un diradamento selettivo, da effettuarsi in tre fasi, a distanza di almeno cinque anni l'una dall'altra per eliminare le conifere esotiche, lasciando gradualmente sviluppare gli alberi e gli arbusti autoctoni.

Al fine di favorire la presenza di alcune specie di rapaci, si prevede di lasciare il 30% degli esemplari di *Pinus nigra* e tutti gli esemplari di *Pinus sylvestris*.

Monte Albano

Al margine meridionale del Parco, oltre la cima di Monte Albano, è presente un rimboschimento realizzato con *Pinus nigra* e *Pinus sylvestris*, con sesto di impianto assai fitto.

L'intervento previsto è un diradamento selettivo, da effettuarsi in tre fasi, a distanza di almeno cinque anni l'una dall'altra per eliminare le conifere esotiche, lasciando gradualmente sviluppare gli alberi e gli arbusti autoctoni.

Al fine di favorire la presenza di alcune specie di rapaci, si prevede di lasciare gli esemplari di *Pinus sylvestris*.

Crivellari

A ovest del Borgo de' Crivellari è presente un rimboschimento realizzato con *Pinus nigra* e *Pinus sylvestris*, a cui si sono gradualmente associate specie arboree e arbustive autoctone.

L'intervento previsto è un diradamento selettivo, in modo da lasciare soltanto gli alberi e gli arbusti autoctoni, liberi di svilupparsi.

Al fine di favorire la presenza di alcune specie di rapaci, si prevede di lasciare gli esemplari di *Pinus sylvestris*.

Ca' Verzola

Al margine meridionale del Parco, oltre la cima di Monte Albano, è presente un rimboschimento realizzato con *Pinus nigra* e altre conifere esotiche, con sesto di impianto assai fitto.

L'intervento previsto è un diradamento selettivo, da effettuarsi in tre fasi, a distanza di almeno cinque anni l'una dall'altra per eliminare le conifere esotiche, lasciando gradualmente sviluppare gli alberi e gli arbusti autoctoni.

Monte Mauro

Il rimboschimento delle pendici del massiccio di Monte Mauro, presso la Sella di Ca' Faggia, rappresentano il nucleo più esteso di rimboschimenti artificiali, in gran parte dominato da *Pinus nigra*, ma con presenza di *Pinus sylvestris* e di altre conifere esotiche.

In alcune parti, come nella rupe che sale a est della Sella di Ca' Faggia, il bosco è stato piantato sulla vegetazione rupicola, riconducibile agli habitat dei terreni erbosi carsici o alle pareti rocciose con vegetazione casmofitica. Questi boschi devono essere rimossi, lasciando soltanto gli arbusti della macchia mediterranea nel frattempo cresciuti spontaneamente nelle zone meno coperte.

Nei versanti settentrionali, invece, il bosco esotico è stato sostituito ai cedui autoctoni e a castagneti da frutto abbandonati. In questo caso, l'intervento previsto è un diradamento selettivo, per eliminare le conifere esotiche, lasciando gli alberi autoctoni già presenti.

Considerata la grande estensione dei rimboschimenti, gli interventi devono essere effettuati in almeno due fasi, in modo da non determinare una troppo drastica mutazione dell'ecosistema e del paesaggio.

Al fine di favorire la presenza di alcune specie di rapaci, si prevede di lasciare gli esemplari di *Pinus sylvestris* e il 30% degli esemplari di *Pinus nigra*.

Fondi delle doline di Monte Mauro

I fondi delle doline sono occupati dalle più diverse formazioni vegetali, a causa degli usi antropici passati o presenti, ma non ospitano mai gli habitat naturali di tale morfologia carsica. L'evoluzione naturale porterà le doline verso le formazioni più idonee ai caratteri edafici dei diversi siti. Le doline presso Ca' Castellina presentano folti rimboschimenti artificiali, che necessitano di un intervento di rinaturalizzazione, mediante taglio raso di tutti gli esemplari di *Juglans nigra*, per accelerare la ripresa della vegetazione naturale.

4. I piani e i programmi in materia di gestione forestale sono da sottoporre al parere di conformità di cui all'art. 7, comma 1 delle presenti Norme. Gli interventi di gestione forestale, che devono essere autorizzati dagli Enti competenti in materia titolari di funzioni forestali di cui alla LR 13/2015, devono essere sottoposti al nulla osta di cui all'art. 7, comma 2 delle presenti Norme.

Art. 14 Tutela delle acque e direttive per la gestione della rete dei corsi d'acqua

1. (P) Il sistema dei fiumi e dei torrenti, dei corsi d'acqua minori (rii, fossi) e delle raccolte d'acqua minori (stagni, bacini irrigui) rappresenta un ambiente strategico per la sopravvivenza di molte specie e habitat, tra cui alcune entità di importanza conservazionistica, e svolge un importante ruolo di rete ecologica di collegamento tra i siti naturali e di rifugio in ambiente agricolo. Pertanto, il mantenimento delle funzioni specifiche e il miglioramento delle condizioni ambientali di tale sistema costituiscono obiettivo specifico del Parco.

2. (I) Per assicurare la migliore tutela di questi particolari habitat, la conservazione della flora e della fauna, il recupero e la riqualificazione delle parti degradate e artificializzate, i soggetti pubblici e privati che operano la manutenzione ordinaria e straordinaria di questi ambiti, o che ne fanno uso legittimo, devono riorientare le proprie modalità di gestione e le proprie capacità di progettazione sulla base degli indirizzi di cui ai seguenti commi, che vengono opportunamente dettagliati dal Regolamento del Parco.

3. (P) Devono essere evitate le azioni di minaccia o danno diretto alle specie dimoranti nei corsi e nelle raccolte d'acqua, ed in particolare:

- gli sfalci degli argini, il diserbo meccanico e lo sfangamento in periodi nocivi per la conservazione della

- flora e della fauna, secondo quanto stabilito dal Regolamento del Parco;
- l'uso di diserbanti chimici ed il pirodiserbo;
- la tombatura o la impermeabilizzazione di sezioni o tronchi dei canali appartenenti al reticolo idrografico anche minore, fatte salve le necessità derivanti dalla tutela della pubblica incolumità nonché condizioni derivanti dalla progettazione di opere pubbliche e per il razionale attraversamento per accesso alla proprietà privata previo nulla-osta dell'Ente Parco;
- la distruzione o il danneggiamento (diminuzione dello specchio d'acqua, alterazioni della profondità) delle piccole zone umide quali stagni, bacini irrigui, raccolte d'acqua presso le briglie di colmata;
- la messa in secca del corso d'acqua senza preventivo recupero del materiale ittico;
- gli scarichi liberi nei corsi d'acqua di liquidi e di altre sostanze di qualsiasi genere o provenienza, nelle aree servite dalla rete fognaria pubblica, fatti salvi i casi in cui il gestore della rete non dovesse accettare la tipologia di scarico poiché incompatibile con le caratteristiche della rete fognaria o il trattamento finale dei reflui e, comunque, nei limiti delle disposizioni statali e regionali in materia; a tal fine si raccomandano gli Enti preposti ad ampliare la rete fognaria pubblica prioritariamente nelle zone di Parco e nelle aree contigue, con precedenza al raggiungimento degli scarichi di tipo industriale;
- gli scarichi liberi al suolo o nel sottosuolo di liquidi e di altre sostanze di qualsiasi genere o provenienza, nei limiti delle disposizioni statali e regionali in materia, e di quanto previsto per le normali attività agricole;
- i prelievi idrici in misura tale da mettere a rischio il mantenimento del deflusso minimo vitale.

4. (P) Gli interventi per la gestione della rete idrica da parte degli Enti competenti devono, nei limiti dati dal rispetto delle esigenze istituzionali, della migliore operatività e della sicurezza idraulica, tutelare la vegetazione ripariale, mantenere le rive parzialmente franate e le piccole scarpate al fine di favorire la nidificazione di *Alcedo atthis*, *Merops apiaster* e *Riparia riparia*, creare idonee rampe di risalita negli sbarramenti fluviali per garantirne la possibilità di risalita alle specie ittiche migratrici. In particolare, ogni eventuale nuovo intervento di sbarramento longitudinale dei corsi d'acqua, di cui sia dimostrata la necessità a fronte di accertata minaccia alla sicurezza delle persone e delle opere, deve essere accompagnato da idonee rampe di risalita per l'ittiofauna.

I progetti di intervento di manutenzione dei corsi d'acqua devono essere redatti secondo i "*Criteri progettuali e di compatibilità ambientale per l'attuazione degli interventi di difesa del suolo nella Regione Emilia-Romagna*" di cui alla delibera della Giunta regionale del 6 settembre 1994, n. 3939 nonché secondo il "*Disciplinare tecnico per la manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua naturali ed artificiali e delle opere di difesa della costa nei siti della Rete Natura 2000 (SIC E ZPS)*", approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1191/2007 e il "*Disciplinare tecnico per la manutenzione dei corsi d'acqua naturali e artificiali e delle opere di difesa della costa nei siti della Rete Natura 2000*", approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 667/2009. Tali suddetti progetti devono, inoltre, rispettare le Linee guida per la riqualificazione integrata dei corsi d'acqua, approvate con deliberazione della Giunta Regionale n. 1587/2015, la Direttiva inerente alle verifiche idrauliche e gli accorgimenti tecnici da adottare per conseguire gli obiettivi di sicurezza idraulica definiti dal Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico dei Bacini Regionali Romagnoli (nel dettaglio, gli artt. 2 ter, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 - Del. Comitato Istituzionale 2.3/2003), i criteri di valutazione della compatibilità idraulica ed idrobiologica delle infrastrutture di attraversamento dei corsi d'acqua del bacino del Reno (art. 22 norme PSAI e Senio - Del. Comitato Istituzionale 1.3/2004 e 1.1/2011 – AdB Reno) e, infine, della Direttiva per la costituzione, mantenimento e manutenzione della fascia di vegetazione riparia e di manutenzione del substrato dell'alveo del torrente Senio (art. 26 c. 7 norme Senio - Del. Comitato Istituzionale 1.1/2011 – AdB Reno).

5. (P) Per assicurare la salvaguardia della sicurezza idraulica del territorio, anche all'esterno del Parco, sono in generale ammesse le ordinarie attività di gestione e manutenzione dei corsi d'acqua e delle opere di regimazione e conduzione degli stessi. A tal fine è compito dell'Ente di gestione del Parco sottoscrivere appositi protocolli di intervento con gli Enti preposti, per concordare modalità e tempi di intervento.

Gli interventi straordinari di gestione, manutenzione e regimazione, necessari a garantire la sicurezza idraulica del territorio sono sottoposti a parere vincolante dell'Ente di gestione, relativamente agli aspetti di tutela ambientale di competenza del suddetto Ente.

Tutti gli interventi devono essere eseguiti nel rispetto del "*Disciplinare tecnico per la manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua naturali ed artificiali e delle opere di difesa della costa nei siti della Rete Natura 2000 (SIC E ZPS)*", approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1191/2007 e del "*Disciplinare tecnico per la manutenzione dei corsi d'acqua naturali e artificiali e delle opere di difesa della costa nei siti della Rete Natura 2000*", approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 667/2009.

6. (I) L'Ente di gestione, anche con propri interventi mirati, favorirà il mantenimento o la ricostruzione di ambienti idonei alla vita e alla riproduzione delle specie ittiche di cui al precedente art. 12, comma 1.

Art. 15 Indirizzi per la tutela e la riqualificazione del paesaggio agrario e per le attività agricole

1. (I) Il tradizionale paesaggio agrario del territorio del Parco è protetto in quanto significativo prodotto storico dell'azione antropica e in quanto costituito da ambienti che contribuiscono alla conservazione della locale biodiversità e di elevato interesse ecologico.

2. (P) Le azioni dell'Ente di gestione sono rivolte, in particolare, alla conservazione e tutela di tale paesaggio agrario, tramite la promozione ed incentivazione di attività agricole sostenibili e compatibili con la conservazione e la valorizzazione degli assetti paesaggistici tradizionali.

In tal senso l'attività agricola ha come obiettivi il reddito dell'agricoltore, la tutela dell'operatore agricolo e del consumatore, la qualità delle produzioni e la conservazione nel tempo delle risorse naturali dalle quali dipende. Sono sviluppate, tra le altre, azioni di:

- incentivazione dell'agricoltura estensiva e di forme di agricoltura sostenibile, anche attraverso l'attuazione di progetti pilota di riconversione produttiva e colturale;
- tutela e incentivazione di coltivazioni tradizionali, quali olivo, vite e frutteti;
- mantenimento e recupero degli elementi che caratterizzano gli assetti paesaggistici agrari tradizionali, quali siepi, alberi isolati, filari, piantate, aree incolte marginali, pascoli, prati polifiti da sfalcio;
- tendenziale mantenimento dei tradizionali sistemi di drenaggio con canaletti di scolo e irrigazione e divieto di realizzazione di drenaggio sotterraneo;
- valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari tipici e di promozione della certificazione di qualità;
- promozione di azioni di diffusione delle conoscenze e di sensibilizzazione.

3. (I) La realizzazione dei ripristini naturalistici nelle aree agricole, previo consenso della proprietà, deve tendere a ricreare l'assetto ambientale e naturalistico dei luoghi, precedente alle trasformazioni agricole, tenendo conto della pedologia, dell'idrologia e dell'esposizione dei siti, secondo i seguenti indirizzi per le aree individuate nella *"carta delle aree da sottoporre a restauro ambientale e paesaggistico"*.

4. (P) Per i rimboschimenti devono essere utilizzate esclusivamente specie vegetali autoctone, il Regolamento del Parco stabilisce quali siano precisamente le specie da impiegare per interventi all'interno del territorio del Parco; i sestri d'impianto devono il più possibile simulare gli assetti vegetazionali naturali, mediante andamenti sinusoidali ed irregolari, macchie e gruppetti monospecifici, dominanza di specie caratteristiche delle diverse associazioni vegetali tipiche dei luoghi e idonee alle condizioni ambientali presenti.

Art. 16 Indirizzi per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente

1. (I) Gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, ferme restando eventuali specificazioni a livello di singola zona, sono consentiti nel rispetto delle disposizioni dettate dalla pianificazione urbanistica comunale vigente. Su beni culturali sottoposti alle disposizioni di tutela della parte II del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., tutti gli interventi dovranno essere sottoposti a preventiva autorizzazione della competente Soprintendenza così come previsto dall'art. 21 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i..

2. (I) L'Ente di gestione può promuovere attività di formazione e divulgazione per sviluppare e diffondere metodi e criteri idonei a conciliare le esigenze dell'intervento edilizio con quelle del mantenimento e dello sviluppo dell'ambiente. In particolare, costituisce obiettivo dell'Ente di gestione elaborare indirizzi sulle metodologie e i tempi di restauro dei vecchi edifici rurali per conservare le possibilità di nidificazione per *Tyto alba*, *Athene noctua*, *Hirundo rustica*, *Delichon urbica* e per le specie di Chirotteri che utilizzano i sottotetti per la riproduzione, la sosta o l'ibernazione. Possono essere previsti appositi incentivi ai soggetti privati per il rispetto degli indirizzi di cui al presente comma. Gli stessi indirizzi costituiscono, invece, prescrizioni vincolanti per i soggetti pubblici che intervengono sul patrimonio edilizio nel territorio del Parco.

3. (D) Le *"Case di Gesso"* elencate ivi di seguito sono tutelate dal presente Piano Territoriale e possono essere oggetto esclusivamente di interventi previo progetto in coerenza con gli aspetti storici e culturali del territorio.

- Ca' Castellina;
- Ca' Marana;
- Ca' Poggio Benati;
- Co' di Sasso;
- Vedreto.

Art. 17 Reti di telecomunicazione e di distribuzione dell'energia e dei servizi

1. (P) Nelle zone di Parco è di norma vietata l'installazione di nuove linee elettriche e di impianti puntuali per

la trasformazione e distribuzione dell'energia elettrica, la realizzazione di nuove linee aeree per le telecomunicazioni, la collocazione di impianti puntuali per le telecomunicazioni, la realizzazione di nuove condotte per il trasporto di materiali fluidi o gassosi. Sono consentite, previo nulla osta dell'Ente di gestione, che verifica anche la non fattibilità di soluzioni alternative, le nuove linee elettriche o di telecomunicazione, comunque non aeree, e le nuove condotte di trasporto di materiali fluidi o gassosi, indispensabili al funzionamento degli impianti e delle attività esistenti o consentite nelle zone di Parco.

2. (P) La manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti di cui al comma precedente è sempre consentita, ferme restando le limitazioni e gli indirizzi contenuti per le singole aree negli articoli delle presenti Norme e nulla osta dell'Ente di gestione; il rifacimento delle linee aeree di distribuzione dell'energia elettrica e di telecomunicazioni deve prevedere lo spostamento dei tracciati all'esterno delle zone di Parco, ove possibile tecnicamente, oppure l'interramento della linea, e, in ogni caso deve prevedere l'adozione d'intesa con l'Ente di gestione di misure di mitigazione dell'impatto ambientale e visivo dell'infrastruttura.

3. (P) Negli ambiti di area contigua la realizzazione di nuove linee ed impianti di cui al primo comma, ferme restando le limitazioni e gli indirizzi contenuti per le singole aree negli articoli delle presenti Norme è comunque subordinata alla verifica di compatibilità ambientale dell'intervento, alla valutazione comparata di soluzioni progettuali diverse che dimostrino, tra l'altro, la non praticabilità tecnica di soluzioni esterne al perimetro dell'area protetta; la manutenzione ordinaria e straordinaria ed il rifacimento delle reti ed impianti puntuali è sempre ammessa, previo nulla osta dell'Ente di gestione.

Art. 18 Impianti segnaletici ed installazioni pubblicitarie

1. (P) Sia nelle zone di Parco che nelle aree contigue è vietata, all'esterno dei centri abitati così come definiti dal codice della strada, l'installazione di cartelli, pre-insegne e impianti di pubblicità o propaganda come definiti dal Codice della Strada, permanenti o provvisori. Striscioni, standardi, locandine e segni orizzontali reclamistici potranno essere realizzati solo per attività o iniziative di interesse pubblico o collettivo previa autorizzazione del Parco.

Sono ammesse le insegne d'esercizio e le indicazioni segnaletiche relative alle attività produttive economiche ed ai servizi pubblici e privati, nonché le indicazioni segnaletiche aventi finalità turistiche locali. Per quanto non in contrasto, valgono le disposizioni degli strumenti urbanistici vigenti.

2. (P) In merito alla segnaletica di promozione delle attività economiche la segnaletica promozionale andrà collocata in solo nella corrispondenza dell'accesso all'attività.

Art. 19 Tutela e valorizzazione delle attività artigianali, dell'agricoltura tradizionale e dei prodotti tipici

1. (I) Le attività agricole condotte nel territorio del Parco, secondo i principi della sostenibilità ambientale, rientrano tra le attività economiche locali da qualificare e valorizzare. A tal fine, adottando il metodo della concertazione, l'Ente di gestione, le organizzazioni professionali agricole e le associazioni ambientaliste più rappresentative a livello regionale concordano le forme di collaborazione più opportune in ordine a:

- a) la tutela, la gestione ed il recupero della biodiversità;
- b) la tutela degli assetti e delle infrastrutture territoriali che costituiscono gli elementi riconoscibili dell'organizzazione storica del territorio rurale;
- c) le misure di mitigazione degli interventi di trasformazione del suolo e di nuova costruzione attraverso la realizzazione di opere di restauro ambientale e paesaggistico.

2. (D) Le aziende agricole che ricadono all'interno del Parco e dell'area contigua beneficiano delle priorità di finanziamento previste per le attività, le opere e gli interventi aventi finalità agro-ambientali e di qualità indicate dai piani e dai programmi in campo agricolo e in quello dello sviluppo rurale e che siano altresì coerenti con la specifica regolamentazione comunitaria, nazionale e regionale, nonché conformi alle previsioni degli strumenti di pianificazione e programmazione del Parco stesso.

3. (D) L'Ente di gestione del Parco, le Province, la maggioranza delle organizzazioni professionali agricole più rappresentative in ambito regionale, sentite le associazioni ambientaliste facenti parte della Consulta del Parco e tenendo conto delle apposite linee guida emanate dalla Regione, approvano un accordo agro-ambientale con le seguenti finalità:

- a) formulare indicazioni programmatiche relative alle politiche di preservazione attiva dell'agricoltura nell'area protetta, nonché agli aspetti della pianificazione territoriale nel territorio rurale, con particolare riguardo a:
 - le aree interessate allo sviluppo agricolo e rurale e le relative caratteristiche strutturali, economiche e sociali; gli obiettivi principali dell'agricoltura del territorio e le condizioni che ne favoriscono l'evoluzione; il ruolo dell'agricoltura multifunzionale nel perseguimento delle finalità di tutela

dell'ambiente, del paesaggio, delle risorse naturali e dei suoli;

- l'individuazione degli ambiti, le condizioni di ammissibilità alla realizzazione di nuove costruzioni, il riuso del patrimonio edilizio esistente nelle aziende agricole funzionali all'esercizio di attività di produzione e servizio conformi alle finalità dell'area protetta ed al principio della sostenibilità ambientale;

b) promuovere le produzioni del territorio;

c) incentivare pratiche colturali eco-compatibili e tecniche agro-forestali che favoriscono la tutela della biodiversità;

d) ripristinare e mantenere gli assetti e le infrastrutture territoriali che costituiscono elementi riconoscibili dell'organizzazione storica del territorio rurale, tra cui gli uliveti, le piantate, i filari alberati, le siepi, gli stagni, i prati da pascolo e da sfalcio, altre eventuali sistemazioni agrarie tradizionali;

e) mantenere gli insediamenti abitativi esistenti nel territorio rurale, nel rispetto delle norme previste per la salvaguardia delle specie animali legate alle abitazioni (Chiroteri, Strigiformi, Iruindinidi);

f) promuovere le pratiche culturali tradizionali ed eco-compatibili, nonché le produzioni tipiche e di qualità ad esse correlate, ripristinare e mantenere gli habitat naturali a scopi ecologici;

g) promuovere il turismo rurale e naturalistico.

h) garantire gli adeguamenti necessari agli allevamenti per il rispetto delle norme del benessere animale.

4. (D) Costituiscono obiettivi specifici del Parco:

- incentivare le attività di agricoltura tradizionale, in particolare legate alla coltivazione di prodotti tipici e tradizionali; l'allevamento brado di bovini e suini di razza romagnola e di ovini, se finalizzato alla conversione dei seminativi e dei medicaia in pascoli permanenti; la coltivazione dell'olivo;
- valorizzare le attività artigianali tradizionali per promuovere attività di recupero dei materiali e degli usi legati alle tradizioni e alla cultura locale;
- valorizzare e promuovere la diffusione dei prodotti artigianali, agricoli, zootecnici, enologici e gastronomici tipici locali, che sono individuati e classificati dal Regolamento del Parco, con priorità per:
 - a) Olio extravergine di Oliva di Brisighella DOP;
 - b) Vini di Romagna DOC e/o DOCG: Sangiovese, Albana (DOCG), Trebbiano, Cagnina, Pagadebit, Colli di Faenza, Colli di Imola;
 - c) Pesche e Nettarine di Romagna IGP;
 - d) Scalogno di Romagna IGP;
 - e) Marrone di Castel del Rio IGP;
 - f) Razza Bovina Romagnola (Vitellone bianco dell'Appennino centrale IGP);
 - g) Piadina Romagnola IGP;
 - h) Agnellone e Castrato dell'Emilia-Romagna QC;
 - i) Marrone di Casola Valsenio;
 - j) Albicocche della Vena del Gesso Romagnola;
 - k) Razza Suina Mora Romagnola;
 - l) Carciofo Moretto di Brisighella;
 - m) Erbe Officinali e Aromatiche di Casola Valsenio.

Art. 20 Accordo Agro-Ambientale

1. (D) L'accordo agro-ambientale di cui all'art. 33 della L.R. n. 6/2005, così come modificato con l'art. 27 della L.R. n. 24/2011, sottoscritto dall'Ente di gestione e dalle Associazioni degli Agricoltori, rappresenta lo strumento attuativo degli obiettivi di cui al presente articolo 20.

2. (D) L'accordo ha validità 5 anni e a scadenza può essere rinnovato. La sua attuazione è controllata dall'organo consultivo che valuta il grado di raggiungimento degli obiettivi e può sollecitare eventuali azioni per la sua attuazione.

3. (D) Le azioni principali per il raggiungimento delle finalità dell'accordo sopradescritte sono state sintetizzate in cinque obiettivi:

- costituzione di una "*Rete delle aziende del Parco*" (ad adesione volontaria) che producano secondo un disciplinare di qualità e che commercializzino i propri prodotti con il marchio del Parco;
- coordinamento delle aziende che hanno aderito alla rete (anche avvalendosi di una figura esterna professionale incaricata dall'Ente Parco) per effettuare azioni di marketing comuni, precedute dalla formazione del sistema dei produttori e dei prodotti; da adeguata promozione e, successivamente, ingresso sul mercato e ulteriore promozione attraverso partecipazioni ad eventi fieristici, sagre, mercati locali e varie;

- sviluppo dell'uso di e-commerce, diffusione e conoscenza delle opportunità dell'uso dei siti web già esistenti a cui l'Ente Parco ha aderito (www.parks.it);
- costruire una "identità territoriale" che funga da attrattore per il turista e l'acquirente, applicando sinergie con ristoratori (compresi i gestori dei rifugi del Parco) e commercianti (compresi i gestori dei centri visita del Parco), per mantenere costante la presenza dei prodotti a marchio Parco sul mercato e fidelizzare in tal modo la clientela. Per fare conoscere il territorio sono da realizzare eventi di divulgazione dei valori e delle bellezze e di formazione sulle risorse turistiche e ambientali che il territorio del Parco presenta;
- per circoscrivere il problema dei danni all'agricoltura causati dalla fauna selvatica l'ente Parco e le rappresentanze degli agricoltori si impegneranno a trovare strategie comuni per la prevenzione e la gestione faunistica, anche attraverso la messa a disposizione di fondi direttamente stanziati dall'Ente Parco e/o in convenzione con gli ATC territorialmente competenti.

4. (D) Il raggiungimento degli obiettivi verrà misurato:

- con la realizzazione della Rete e con il numero delle aziende che aderiranno (si ipotizzano 10 aziende in 3 anni);
- con la partecipazione della Rete ad almeno un evento fieristico o sagra per anno;
- con il numero delle aziende che utilizzeranno e-commerce (si ipotizzano 3 aziende in 3 anni);
- con il numero degli esercizi che accetteranno di proporre i prodotti a marchio del Parco (si ipotizzano 3 esercenti in 3 anni);
- con la diminuzione dei danni all'agricoltura da fauna selvatica (si ipotizza 30% in meno nell'ambito della durata dell'accordo).

5. (D) Alcune azioni saranno attuate direttamente dall'Ente di gestione:

- implementazione del Mercato dei produttori agricoli del Parco prevedendo anche accordi con gruppi organizzati aventi forma giuridica;
- collaborazione tra Ente Parco e Aziende Agricole per il riconoscimento di nuovi prodotti a marchio (es. carciofo moretto di Brisighella, albicocche della Val Santerno);
- acquisto e distribuzione attraverso bandi di materiale per la prevenzione dei danni da fauna selvatica.

Art. 21 Ricerca scientifica, sperimentazione e monitoraggio

1. (I) Al fine del controllo dinamico degli effetti ambientali degli interventi di trasformazione e conservazione all'interno dell'area protetta, al fine di contribuire alla ricerca scientifica e al fine di dotarsi degli strumenti necessari ad una adeguata informazione sulle attività svolte e ad una adeguata e aggiornata programmazione di quelle da svolgere, l'Ente di gestione promuove e partecipa ad attività di monitoraggio ambientale, anche in coordinamento, in concorso e in collaborazione con altri soggetti, strutture o enti di ricerca.

2. (D) La realizzazione del sistema di monitoraggio rappresenta un fondamentale intervento per l'attuazione del Piano Territoriale e, come tale, viene prevista. Le azioni di monitoraggio sono tendenzialmente inquadrare in un unico sistema organizzato per diversi tematismi tenendo conto anche delle disposizioni previste nella ValSAT di Piano:

- monitoraggio permanente delle condizioni fisiche e delle variazioni climatiche;
- monitoraggio permanente delle caratteristiche fisico-chimiche e biologiche delle dieci grotte più importanti: Tanaccia, grotta risorgente del rio Basino, grotta del Re Tiberio, grotta della Befana; inghiottitoio a ovest di Ca' Siepe, grotta sotto Ca' Castellina, grotta risorgente del Rio Cavinale, buco uno di Monte Mauro, grotta della Lucerna, abisso Casella;
- monitoraggio permanente delle caratteristiche fisico-chimiche e biologiche delle acque dei principali sistemi di risorgente: rio delle Solfatare, rio Cavinale, rio Basino, rio Gambellaro, rio Sgarba;
- monitoraggio finalizzato ad una conoscenza specifica degli habitat di cui all'art. 10, indirizzato, in particolare, alla determinazione del rapporto tra modalità gestionali e conservazione, al continuo aggiornamento dello status di conservazione dell'habitat nel territorio del Parco e all'individuazione di eventuali fattori limitanti o di minaccia;
- monitoraggio delle specie (con particolare riguardo per le specie di prioritaria importanza conservazionistica di cui ai precedenti artt. 12 e 13), finalizzato alla dettagliata conoscenza dei popolamenti e delle dinamiche di conservazione e al continuo aggiornamento dello status della specie nel territorio del Parco e all'individuazione di eventuali fattori limitanti o di minaccia;
- monitoraggio delle modalità e dell'entità della fruizione antropica del territorio protetto.

3. (D) I risultati delle azioni di monitoraggio di cui al presente articolo possono indicare all'Ente di gestione

l'opportunità di adottare misure di disciplina da inserire nel Regolamento del Parco e/o di segnalare agli Enti preposti la necessità di adottare provvedimenti straordinari, anche di durata temporale limitata, nel caso ciò fosse necessario per la migliore tutela e conservazione del patrimonio naturale o per garantire la sicurezza dei visitatori e la tutela della salute.

Inoltre, i risultati delle azioni di monitoraggio sugli habitat e sulle specie possono permettere l'aggiornamento delle check-list e dello status delle specie, con conseguente modifica e aggiornamento degli elenchi delle entità di prioritaria importanza conservazionistica di cui ai precedenti artt. 11, 12, 13.

4. (D) Le ricerche relative al patrimonio naturale sono promosse direttamente dall'Ente di gestione, in particolare per il raggiungimento degli obiettivi fissati dai precedenti commi 2 e 3 del presente articolo e agli habitat e alle specie di cui agli articoli 11, 12, 13.

Le ricerche relative al patrimonio naturale condotte autonomamente da altri soggetti devono essere sottoposte a nulla osta dell'Ente di gestione e ad eventuali altre specifiche autorizzazioni secondo quanto previsto dalle presenti Norme.

I risultati di qualsiasi forma di ricerca scientifica condotta nel territorio del parco o dell'area contigua devono essere trasmessi all'Ente di Gestione.

Qualsiasi pubblicazione prodotta sulla base dei dati raccolti nei territori del parco o dell'area contigua deve riportare chiaro riferimento al Parco Regionale della Vena del Gesso Romagnola.

Capo II Perimetrazione e zonizzazione

Art. 22 Perimetro del Parco e articolazione del territorio in zone

1. (P) Premesso quanto già richiamato al precedente articolo 3 comma 1 il presente Piano Territoriale, sulla base delle analisi effettuate e relative a tutto il territorio compreso nel perimetro istitutivo:

- determina il perimetro definitivo del Parco, apportando modifiche al perimetro riportato nelle cartografie allegate alla Legge istitutiva del Parco, avvalendosi delle prerogative assegnategli dalla legislazione regionale vigente in materia;
- individua, ai sensi dell'art. 25 della citata L.R. 6/2005, le seguenti zone:

zone "A" di protezione integrale
zone "B" di protezione generale
zone "C" di protezione ambientale
zone "D" urbanizzate
zone "AC" di area contigua.

2. (P) Le zone di Parco, costituiscono il sistema ambientale portante dell'area protetta, rappresentando l'insieme delle aree a maggior pregio naturalistico, contenenti gli elementi di maggiore importanza conservazionistica e, in particolare, l'emergenza della Formazione *Gessoso-solfifera* e l'insieme del sistema carsico della Vena del Gesso romagnola.

3. (P) Le zone di parco sono indicate come prioritarie per l'assegnazione di finanziamenti regionali, nazionali e comunitari finalizzati alla realizzazione delle attività di recupero e delle azioni indicate dal presente Piano.

4. (I) Il perimetro del Parco e la zonizzazione sono riportati nelle Tavole P1a_Carta_della_zonizzazione; P1b_Carta_della_modifica_confini; P1c_Carta_delle_subzone in scala 1:25.000, parti integranti delle presenti Norme.

Art. 23 Zone A di protezione integrale

1. (P) Le zone A di protezione integrale comprendono la rupe della riva di San Biagio; la risorgente del rio Basino; le rupi di monte Mauro; la risorgente del rio Cavinale. Rappresentano le aree del Parco che possiedono il maggior grado di naturalità ed equilibrio, grazie anche alla presenza di siti difficilmente accessibili; ospitano alcune delle specie di prioritaria importanza conservazionistica locale e comunitaria e alcuni habitat di importanza comunitaria (formazioni erbose calcicole rupicole o basofile dell'*Alyso-Sedion albi*, pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica, foreste di *Quercus ilex*).

2. (P) Nelle zone A l'ambiente è integralmente tutelato in ogni suo aspetto. Ogni intervento di modifica dello stato dei luoghi e degli assetti idraulici, geomorfologici, vegetazionali, faunistici è vietato, compresa l'attività venatoria. L'accesso è consentito esclusivamente per scopi scientifici e educativi con l'ausilio di guide abilitate ed autorizzate dall'Ente di gestione. L'accesso agli ambienti carsici ed ipogei è consentito ai gruppi speleologici

affiliati alla Federazione Speleologica Regionale dell'Emilia-Romagna o ad altri gruppi speleologici, solo se specificamente autorizzati dall'Ente di gestione.

3. (P) Limitatamente alle zone A di Monte Mauro e della Riva di San Biagio, l'accesso è consentito lungo i sentieri CAI esistenti, da cui è rigorosamente vietato uscire. È, altresì, vietato aprire nuovi sentieri o modificare il tracciato di quelli esistenti.

4 (P) E' vietato il sorvolo con droni, eccetto che per motivi di pubblica sicurezza e antincendio e casi di studio e ricerca autorizzati dall'Ente Parco.

5 (P) Il sorvolo a bassa quota, inferiore a 500 metri s.l.m., nonché l'atterraggio, il carico e lo scarico di merci e/o persone, sono vietati in qualunque periodo dell'anno con qualunque tipo di velivolo a motore o di mezzo atto al volo seppur privo di motore, fatti salvi i mezzi impiegati nelle operazioni a tutela dell'incolumità di persone e cose, soccorso, vigilanza ed antincendio, per esigenze delle Pubbliche Amministrazioni, per attività di studio e monitoraggio, per lavori e interventi di gestione straordinaria all'interno del parco purché espressamente autorizzati dall'Ente di gestione.

6. (P) La perimetrazione delle zone A di protezione integrale è riportata nella Tavola P1a_Carta_della_zonizzazione; redatte alla scala 1: 25.000, parte integrante delle presenti Norme.

Art. 24 Zone B di protezione generale

1. (P) Le zone B di protezione generale comprendono rupi ed emergenze gessose; aree a vegetazione naturale (aree boscate, arbustate o a gariga); ingressi delle grotte e doline. Rappresentano aree ad elevata naturalità, ma non sempre in equilibrio, e gli accessi ai sistemi sotterranei della Vena del Gesso Romagnola; ospitano molte delle specie di prioritaria importanza locale e comunitaria ed alcuni habitat di importanza comunitaria (oltre a quelli già citati per la zona A, formazioni di *Juniperus communis* su lande o prati calcarei, formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo *Festuco Brometalia*, con stupenda fioritura di orchidee, praterie con *Molinia* su terreni calcarei torbosi o argilloso-limosi *Molinion caeruleae*, grotte non ancora sfruttate a livello turistico, sorgenti pietrificanti con formazione di tufo *Cratoneurion*, pavimenti calcarei, boschi orientali di quercia bianca, foreste di versanti, valloni e ghiaioni del *Tilio-Acerion*, foreste di *Castanea sativa*).

Tutti gli interventi devono acquisire preventivamente il parere o nulla osta dell'Ente di gestione, laddove previsto dall'art. 7 delle presenti Norme.

2. (P) Nelle zone B suolo, sottosuolo, acque, vegetazione e fauna sono rigorosamente protetti. In tutte le zone B sono vietati:

- l'asporto di materiali, l'alterazione del profilo del terreno e, in generale, l'esecuzione di opere di trasformazione del territorio che non siano specificamente rivolte alla tutela dell'ambiente e del paesaggio ed al mantenimento degli assetti colturali esistenti;
- la modifica o l'alterazione del sistema idraulico sotterraneo;
- la modifica o l'alterazione di grotte, doline, risorgenti o altri fenomeni carsici superficiali o sotterranei, fatte salve eventuali operazioni di disostruzione speleologica specificatamente autorizzate dall'Ente di gestione o eseguite per motivi di soccorso speleologico;
- le attività estrattive, la asportazione di materiali litoidi e qualsiasi altra attività di sfruttamento di giacimenti minerali;
- la discarica, a qualsiasi titolo, di rifiuti solidi urbani, di rifiuti speciali, di materiali tossico-nocivi, di materiali inerti, di sottoprodotti e scarti di lavorazione, fatta eccezione per l'accumulo temporaneo dei residui di sfalcio e potatura; per i materiali inerti è possibile l'utilizzo come materiale di consolidamento dei percorsi fuori strada abilitati al transito di veicoli a motore, previa autorizzazione da parte dell'Ente di gestione e fermo restando che i materiali inerti impiegati devono essere immediatamente collocati in sito, senza alcun accumulo temporaneo;
- I rimboschimenti a scopo produttivo e gli impianti per l'arboricoltura da legno nelle aree esondabili e, comunque, per una fascia di 10 metri dal limite degli invasi e degli alvei di piena ordinaria dei bacini e dei corsi d'acqua naturali, al fine di favorire il riformarsi della vegetazione spontanea e la costituzione di corridoi ecologici;
- l'interruzione della continuità idrica del corso d'acqua e la modifica della morfologia dell'alveo fluviale, in particolare per quanto riguarda il mantenimento di raschi, buche, ghiaioni, tratti anastomizzati, fermo restando il rispetto delle esigenze di tutela idraulica,
- l'apertura di nuove strade e sentieri e l'asfaltatura delle strade bianche, comprese le strade e le piste forestali, ad eccezione di quelle eventualmente concesse per gli interventi di taglio finalizzati alla

- conversione ad alto fusto regolarmente approvati dall'Ente di gestione;
- la costruzione di nuove opere edilizie, l'ampliamento di costruzioni esistenti e l'esecuzione di opere di trasformazione del territorio;
- l'eliminazione delle siepi e della vegetazione di ripa di torrenti e fossi;
- la conversione dei prati seminaturali e dei pascoli;
- la conversione dei castagneti da frutto per ottenerne il bosco ceduo ai fini della produzione di legname;
- il taglio per utilizzazione dei boschi cedui laddove sussistano le condizioni per una conversione a fustaia;
- l'asportazione degli esemplari arborei di latifoglie morti, morenti o senescenti, con carie e cavità, che non costituiscano pericolo per la pubblica incolumità, e dei tronchi abbattuti al suolo purché non sussistano eventuali rischi di incendio o pericoli di natura fitosanitaria;
- lo spandimento agronomico dei liquami di origine zootecnica ad esclusione dello stallatico;
- il diserbo chimico;
- l'accesso non regolamentato alle grotte e alle cavità naturali;
- l'attività venatoria, la pesca e qualsiasi altra forma di disturbo della fauna selvatica, secondo quanto specificato all'art. 12 delle presenti Norme;
- qualsiasi forma di danneggiamento degli habitat e della flora spontanea, secondo quanto specificato agli artt. 11 e 12 delle presenti Norme;
- l'introduzione di cani senza guinzaglio, ad eccezione di quanto stabilito al precedente art. 12 comma 5;
- la circolazione veicolare al di fuori dei percorsi carrabili regolamentati e per esclusivo uso di servizio o da parte dei proprietari e conduttori dei terreni;
- il sorvolo con droni, eccetto che per motivi di pubblica sicurezza e antincendio e casi di studio e ricerca autorizzati dall'Ente Parco;
- il sorvolo a bassa quota, inferiore a 500 metri s.l.m., nonché l'atterraggio, il carico e lo scarico di merci e/o persone, sono vietati in qualunque periodo dell'anno con qualunque tipo di velivolo a motore o di mezzo atto al volo seppur privo di motore, fatti salvi i mezzi impiegati nelle operazioni a tutela dell'incolumità di persone e cose, soccorso, vigilanza ed antincendio, per esigenze delle Pubbliche Amministrazioni, per attività di studio e monitoraggio, per lavori e interventi di gestione straordinaria all'interno del parco purché espressamente autorizzati dall'Ente di gestione.
- l'allestimento, anche temporaneo, di attendamenti o campeggi, ad esclusione dell'area adiacente alla Capanna Scout dell'ex Parco Carnè previa autorizzazione dell'Ente Parco;
- lo svolgimento o l'organizzazione di manifestazioni o spettacoli;
- l'accensione di fuochi all'aperto ad esclusione dell'area adiacente alla Capanna Scout dell'ex Parco Carnè previa autorizzazione dell'Ente Parco;
- accensione di giochi pirotecnici
- lo svolgimento di attività di giochi di guerra simulata al fine di non arrecare disturbo alla fauna selvatica e agli habitat a essa necessari e/o di interesse comunitario.

3. (P) In tutte le zone B sono consentiti:

- sugli edifici esistenti, interventi esclusivamente di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro scientifico e di restauro e risanamento conservativo, tranne nei casi in cui siano strettamente finalizzati alle attività istituzionali del Parco o a servizio delle attività agricole esistenti. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo e qualora non in contrasto, si applicano le norme dei vigenti strumenti urbanistici di ciascun Comune. Gli interventi su beni culturali sottoposti alle disposizioni di tutela della parte II del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. dovranno essere sottoposti a preventiva autorizzazione della competente Soprintendenza così come previsto dall'art. 21 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.;
- Sono consentiti i cambi d'uso sugli edifici esistenti con finalità di valorizzazione del Parco;
- gli interventi finalizzati all'uso degli accessi tecnici di vigilanza, manutenzione ed esercizio delle opere di irrigazione e difesa del suolo;
- il taglio del bosco ceduo, che dovrà essere finalizzato alla conversione all'alto fusto laddove sussistano le condizioni ecologico-ambientale per tale forma di governo;
- gli interventi di contenimento e controllo della vegetazione ai margini dei coltivi;
- la realizzazione di infrastrutture esclusivamente di interesse strettamente locale, purché previste dagli strumenti urbanistici vigenti.
- le attività direttamente finalizzate alla tutela e recupero dell'ambiente e del paesaggio, nonché gli interventi di miglioramento dell'assetto naturalistico, di reintroduzione di specie vegetali e animali autoctone;
- gli interventi di eradicazione di specie alloctone dannose, autorizzate direttamente dall'Ente di

- gestione;
- le attività direttamente finalizzate alla salvaguardia del patrimonio testimoniale e storico-culturale;
- le attività di monitoraggio e ricerca scientifica compatibili con le finalità del Parco;
- la ricerca, l'accesso, l'esplorazione di nuovi o conosciuti sistemi carsici, nonché le necessarie disostruzioni sia esterne sia interne, a scopo scientifico o speleologico, sulla base dei programmi dei gruppi speleologici affiliati alla Federazione Speleologica Regionale dell'Emilia-Romagna; l'accesso alle grotte è altresì consentito per esercitazioni di soccorso speleologico. L'accesso ad altri gruppi speleologici è consentito previa autorizzazione dell'Ente di gestione;
- le attività di escursionismo ed osservazione a fini didattici, come disciplinate dal Regolamento del Parco;
- l'escursionismo e il turismo naturalistico, esclusivamente sui percorsi previsti dal presente Piano Territoriale, come disciplinati dal Regolamento del Parco;
- la manutenzione ordinaria della viabilità carrabile esistente e dei sentieri esistenti;
- la manutenzione ordinaria delle infrastrutture tecnologiche, secondo le prescrizioni di cui all'art. 17;
- il mantenimento delle strutture per la fruizione individuate dalle presenti Norme;
- le attività previste dai Piani di Gestione di cui all'articolo 11 delle presenti norme;
- l'apertura di piste ad uso forestale finalizzate esclusivamente alla prevenzione antiincendio;
- l'installazione di recinzioni fisse, a maglia tale da consentire il passaggio della fauna minore senza ulteriori elementi vegetali quali siepi o rampicanti, e comunque previa specifica autorizzazione dell'Ente Parco;
- gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria alle opere di bonifica, pubbliche e private;
- Gli interventi di valorizzazione ambientale e paesistica, gli interventi di rinaturalizzazione, la realizzazione di percorsi e altre strutture al servizio del tempo libero, previsti dal presente Piano Territoriale, qualora non realizzati direttamente dall'Ente di gestione, devono essere sottoposti al nulla osta dell'Ente di gestione.

Art. 25 Zone C di protezione ambientale

1. (P) Le zone C di protezione e valorizzazione agro ambientale sono zone prevalentemente calanchive e zone ad uso agricolo. Rappresentano zone immediatamente circostanti l'emergenza gessosa, caratterizzate da agricoltura tradizionale, con colture largamente inframmezzate da residui habitat naturali, quali siepi, macchie boscate, praterie secondarie e rupi gessose, in territori che hanno subito la secolare attività dell'uomo; ospitano alcune delle specie di prioritaria importanza locale e comunitaria, oltre ad alcuni habitat di importanza comunitaria (formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo *Festuco Brometalia* con stupenda fioritura di orchidee, Percorsi substeppici di graminacee e piante annue *Thero-Brachypodietea*, Praterie magre da fieno a bassa altitudine *Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*, praterie con *Molinia* su terreni calcarei torbosi o argilloso-limosi *Molinion caeruleae*). Tutti gli interventi devono acquisire preventivamente il parere o nulla osta dell'Ente di gestione, laddove previsto dall'art. 7 delle presenti Norme.

2. (P) In tutte le zone C sono vietati:

- la modifica o l'alterazione del sistema idraulico sotterraneo;
- la modifica o l'alterazione di grotte, doline, risorgenti o altri fenomeni carsici superficiali o sotterranei;
- le attività estrattive, la asportazione di materiali litoidi e qualsiasi altra attività di sfruttamento di giacimenti minerali;
- la discarica, a qualsiasi titolo, di rifiuti solidi urbani, di rifiuti speciali, di materiali tossico-nocivi, di materiali inerti, di sottoprodotti e scarti di lavorazione, fatta eccezione per l'accumulo temporaneo dei residui di sfalcio e potatura; per i materiali inerti è possibile l'utilizzo come materiale di consolidamento dei percorsi fuori strada abilitati al transito di veicoli a motore, previa autorizzazione da parte dell'Ente di gestione e fermo restando che i materiali inerti impiegati devono essere immediatamente collocati in sito, senza alcun accumulo temporaneo;
- I rimboschimenti a scopo produttivo e gli impianti per l'arboricoltura da legno nelle aree esondabili e, comunque, per una fascia di 10 metri dal limite degli invasi e degli alvei di piena ordinaria dei bacini e dei corsi d'acqua naturali, al fine di favorire il riformarsi della vegetazione spontanea e la costituzione di corridoi ecologici;
- l'interruzione della continuità idrica del corso d'acqua e la modifica della morfologia dell'alveo fluviale, in particolare per quanto riguarda il mantenimento di raschi, buche, ghiaioni, tratti anastomizzati, fermo restando il rispetto delle esigenze di tutela idraulica,
- l'apertura di nuove strade ad uso pubblico;
- l'eliminazione delle siepi e della vegetazione di ripa di torrenti e fossi;
- la conversione dei prati seminaturali e dei pascoli;

- la ceduzione dei castagneti da frutto;
- lo spandimento agronomico dei liquami di origine zootecnica ad esclusione dello stallatico e ad eccezione di quanto previsto ai commi successivi del presente capitolo;
- il diserbo chimico lungo strade, carraie, sentieri;
- l'accesso non regolamentato alle grotte e alle cavità naturali;
- l'attività venatoria e qualsiasi altra forma di disturbo della fauna selvatica, secondo quanto specificato all'art. 12 delle presenti Norme;
- la raccolta e l'asportazione di flora, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 3 per le attività agricole;
- qualsiasi forma di danneggiamento degli habitat e della flora spontanea, secondo quanto specificato agli artt. 11 e 12 delle presenti Norme, fatto salvo quanto di seguito stabilito ai commi 9, 10, 11, 12 del presente art. 25;
- il sorvolo con velivoli a motore, eccetto che per motivi di pubblica sicurezza e antincendio;
- il sorvolo con droni, eccetto che per motivi di pubblica sicurezza e antincendio e casi di studio e ricerca autorizzati dall'Ente Parco;
- il sorvolo a bassa quota, inferiore a 500 metri s.l.m., nonché l'atterraggio, il carico e lo scarico di merci e/o persone, sono vietati in qualunque periodo dell'anno con qualunque tipo di velivolo a motore o di mezzo atto al volo seppur privo di motore, fatti salvi i mezzi impiegati nelle operazioni a tutela dell'incolumità di persone e cose, soccorso, vigilanza ed antincendio, per esigenze delle Pubbliche Amministrazioni, per attività di studio e monitoraggio, per lavori e interventi di gestione straordinaria all'interno del parco purché espressamente autorizzati dall'Ente di gestione;
- il rilascio di cani liberi ai sensi dell'art. 12 comma 5.
- la raccolta di funghi epigei e di prodotti del sottobosco, nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento del Parco;
- la raccolta di funghi ipogei (tartufi), nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento del Parco e dalla L.R. 2/1977 e successive modificazioni e integrazioni.

3. (P) In tutte le zone C sono consentiti:

- interventi esclusivamente di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro scientifico, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione degli edifici esistenti. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo e qualora non in contrasto, si applicano le norme dei vigenti strumenti urbanistici di ciascun Comune (si cita a titolo esemplificativo le "Linee guida per il territorio rurale", Pubblicata dalla RER <https://territorio.regione.emilia-romagna.it/paesaggio/pubblicazioni/linee-guida-per-il-territorio-rurale>). Gli interventi su beni culturali sottoposti alle disposizioni di tutela della parte II del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. dovranno essere sottoposti a preventiva autorizzazione della competente Soprintendenza così come previsto dall'art. 21 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.;
- nel rispetto delle norme dei vigenti strumenti urbanistici di ciascun Comune e nei casi ivi consentiti, nuove edificazioni di fabbricati agricoli aziendali, compresi quelli a destinazione abitativa dei soggetti aventi titolo, solo se motivate da esigenze comprovate attraverso la presentazione del titolo abilitativo e di un Programma di riconversione o ammodernamento dell'attività agricola (PRA) che dovrà ottenere il nulla osta dell'Ente di gestione del Parco in merito alla conformità con le disposizioni delle presenti norme di attuazione (si cita a titolo esemplificativo le "Linee guida per il territorio rurale", Pubblicata dalla RER <https://territorio.regione.emilia-romagna.it/paesaggio/pubblicazioni/linee-guida-per-il-territorio-rurale>);
- l'installazione di recinzioni fisse, a maglia tale da consentire il passaggio della fauna minore senza ulteriori elementi vegetali quali siepi o rampicanti;
- gli interventi finalizzati all'uso degli accessi tecnici di vigilanza, manutenzione ed esercizio delle opere di irrigazione e difesa del suolo;
- le attività direttamente finalizzate alla tutela e recupero dell'ambiente e del paesaggio, nonché gli interventi di miglioramento dell'assetto naturalistico, di reintroduzione di specie vegetali e animali autoctone;
- gli interventi di eradicazione di specie alloctone dannose, promossi direttamente dall'Ente di gestione;
- le attività direttamente finalizzate alla salvaguardia del patrimonio testimoniale e storico-culturale;
- le attività di monitoraggio e ricerca scientifica compatibili con le finalità del Parco;
- la ricerca, l'accesso, l'esplorazione di nuovi o conosciuti sistemi carsici, nonché le necessarie disostruzioni sia esterne sia interne, a scopo scientifico o speleologico, sulla base dei programmi dei gruppi speleologici affiliati alla Federazione Speleologica Regionale dell'Emilia-Romagna; l'accesso alle grotte è altresì consentito per esercitazioni di soccorso speleologico. L'accesso ad altri gruppi speleologici è consentito previa autorizzazione dell'Ente di gestione;
- le attività di escursionismo e osservazione a fini didattici, come disciplinate dal Regolamento del

Parco;

- l'escursionismo e il turismo naturalistico, esclusivamente sui percorsi previsti dal presente Piano Territoriale, come disciplinati dal Regolamento del Parco;
- la raccolta di funghi epigei e di prodotti del sottobosco, nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento del Parco;
- la raccolta di funghi ipogei (tartufi), nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento del Parco e dalla L.R. 2/1977 e successive modificazioni e integrazioni;
- l'apertura di piste forestali ed agricole ad uso privato finalizzate alle attività colturali;
- la manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità carrabile esistente e dei sentieri esistenti, restando comunque vietata l'asfaltatura delle strade bianche;
- la manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture tecnologiche, secondo le prescrizioni di cui all'art. 17 e sulla base di quanto specificato per le singole sottozone;
- le ordinarie attività agricole nelle aree già coltivate alla data di adozione del presente Piano, per l'esercizio delle quali sono da promuovere e incentivare l'adozione delle tecniche di produzione biologica e/o integrata previste dal Piano di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Emilia-Romagna;
- le attività integrative al reddito agricolo, quali la silvicoltura, l'agriturismo, l'offerta di servizi ambientali e per l'ospitalità, ricettivi e ricreativi per attività del tempo libero compatibili con le finalità istitutive del Parco;
- l'utilizzo dei boschi cedui e la coltivazione dei castagneti da frutto nelle forme e con i limiti previsti dal regolamento regionale 1 agosto 2018, n.3 *"Regolamento forestale regionale in attuazione dell'art. 13 della L.R. n. 30/1981"*; in particolare, sono favoriti gli interventi di conversione all'alto fusto dei cedui (mediante invecchiamento del soprassuolo nei cedui a regime o evoluzione naturale controllata nelle formazioni termoxerofile); l'eventuale utilizzazione dei cedui invecchiati potrà essere autorizzata previa nulla osta dell'Ente di gestione;
- interventi di indirizzo e controllo dell'evoluzione spontanea della vegetazione condotti o progettati direttamente dall'Ente di gestione;
- interventi di contenimento e controllo della vegetazione ai margini dei coltivi;
- il mantenimento delle strutture per la fruizione individuate dalle presenti Norme;
- la manutenzione ordinaria e straordinaria e gli interventi di restauro e risanamento conservativo dei fabbricati esistenti e il loro adeguamento a norme obbligatorie;
- gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria alle opere di bonifica, pubbliche e private previo nulla-osta dell'Ente Parco;
- la manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità carrabile esistente e dei sentieri esistenti, restando comunque vietata l'asfaltatura delle strade bianche;
- le attività previste dai Piani di Gestione di cui all'articolo 11 delle presenti norme.
- Gli interventi di valorizzazione ambientale e paesistica, gli interventi di rinaturalizzazione, la realizzazione di percorsi e altre strutture al servizio del tempo libero, ferma restando l'applicazione di rigorose misure di impedimento del traffico veicolare nei percorsi fuori strada (sia di motociclette che di automezzi), l'organizzazione delle attività di agriturismo e di turismo rurale, previsti dal presente Piano Territoriale, qualora non realizzati direttamente dall'Ente di gestione, devono essere sottoposti al nulla osta dell'Ente di gestione.

4. La perimetrazione delle zone C di protezione ambientale è riportata nella Tavola P1a_Carta_della_zonizzazione_c; redatte alla scala 1: 25.000, parte integrante delle presenti Norme.

Art. 26 Zone D urbanizzate

1. (I) Le aree comprese nel territorio urbano e urbanizzabile, così come individuate ai sensi della legge regionale 21 dicembre 2017, n. 24 e ss. mm. ii., per quanto di rispettiva competenza territoriale, dalle deliberazioni dei Comuni e vigenti all'atto di adozione del presente Piano Territoriale, sono ricomprese all'interno del territorio del Parco. Sono zone D il centro storico di Brisighella, le frazioni di Zattaglia, Borgo Rivola, Tossignano.

2. (D) La presente Norma è transitoria, in attesa che venga approvato il PUG che individuerà il Territorio urbanizzato.

Nella ZONA D il Nulla-Osta non è dovuto.

3. (I) Il presente Piano stabilisce i seguenti indirizzi per le zone D:

- nella formazione e aggiornamento degli strumenti urbanistici generali i Comuni perseguono gli obiettivi relativi allo sviluppo del territorio del Parco contenuti nel presente Piano Territoriale;
- in coerenza con quanto disposto dalla LR 24/2017 e ss. mm. ii., contenere il consumo di suolo,

- promuovere la rigenerazione dei territori urbanizzati, la tutela e valorizzazione dei territori agricoli e degli elementi storici e culturali, migliorando le condizioni di attrattività;
- qualificare ciascun centro urbano attraverso la dotazione di servizi all'utenza permanente e stagionale, e l'incremento di complessità funzionale e di attrattiva commerciale;
- qualificare il sistema degli spazi pubblici, attraverso progetti che ne valorizzino i connotati di identità in relazione alla Vena del Gesso Romagnola;
- conservare il legame storico tra i centri urbani ed il substrato gessoso su cui o in cui, ad eccezione di Zattaglia, sono sorti;
- qualificare la cornice ambientale dei centri urbani, e in particolare le connessioni fra le aree urbane e le risorse ambientali incluse nelle altre zone di parco e nell'area contigua;
- favorire la qualificazione, ammodernamento e sviluppo delle strutture ricettive;
- limitare e controllare le possibilità di accesso e di sosta dei veicoli nelle aree di maggiore pregio ambientale e in quelle più prossime alle aree naturali attraverso il pagamento della sosta;
- utilizzare, per la realizzazione delle aree a verde pubblico, esclusivamente specie arboree e arbustive autoctone e caratteristiche dei luoghi.

4. (D) Per tali zone il presente Piano rinvia al Regolamento la definizione di eventuali ulteriori e più dettagliati limiti e condizioni alle trasformazioni urbane in coerenza con le finalità generali e particolari del Parco. Il PUG e gli strumenti di pianificazione urbanistica specificano e articolano le previsioni del Piano e del Regolamento armonizzandole con le finalità di sviluppo delle realtà urbane interessate.

Art. 27 Aree contigue

1. (P) Le aree contigue (AC) di promozione dello sviluppo locale ecosostenibile non sono ricomprese nel Parco ed hanno funzione di transizione e connessione rispetto al territorio del Parco stesso; esse comprendono le aree agricole distanti dall'emergenza gessosa, caratterizzate da un'agricoltura maggiormente specializzata, con dominanza delle colture legnose e minore diffusione degli habitat naturali residui e i tratti di corsi d'acqua appenninici principali che attraversano in direzione sud-nord la Vena del Gesso Romagnola, caratterizzandone il paesaggio con ampie fratture ed ospitando alcune delle specie di prioritaria importanza locale e comunitaria, oltre ad habitat di importanza comunitaria (foreste a galleria di *Salix alba* e *Populus alba*, foreste alluvionali residue di *Alnion glutinoso-incanae*). Esse costituiscono l'ambito di applicazione degli indirizzi che il presente Piano Territoriale fornisce per completare l'azione di tutela naturalistica e di valorizzazione incentrate sulle zone di Parco sopra normate, nonché l'ambito di dialogo tra l'Ente di gestione, le altre Autorità Pubbliche, le organizzazioni dei produttori ed i cittadini singoli od organizzati, per armonizzare le regole di comportamento individuale e collettivo alla comune finalità di conservazione e valorizzazione della specificità della Vena del Gesso romagnola e delle sue risorse umane, naturali, economiche.

In tali aree il Piano Territoriale del Parco prevede le condizioni di sostenibilità ambientale che devono essere osservate dai Piani Strutturali Comunali nella definizione delle scelte insediative, degli usi e delle attività compatibili con le finalità istitutive del Parco.

In tale zona è vigente il "Regolamento per la gestione della fauna e il prelievo venatorio nell'area contigua del Parco Regionale della Vena del Gesso Romagnola" adottato con deliberazioni del Comitato Esecutivo n. 42 del 30/10/2018 e n. 37 dell'11/11/2019.

Tutti gli interventi devono acquisire preventivamente il parere o nulla osta dell'Ente di gestione, laddove previsto dall'art. 7 delle presenti Norme.

2. (P) Nelle aree contigue sono da favorire e sostenere tutti gli interventi volti alla progressiva valorizzazione ambientale del territorio, alla rinaturalizzazione di ambienti antropizzati, alla salvaguardia dei caratteri originari degli insediamenti umani e di quelli dell'agricoltura tradizionale. A tal fine sono da promuovere interventi destinati al miglioramento delle caratteristiche ambientali e paesaggistiche ed al mantenimento delle attività produttive a basso impatto ambientale, alla riconversione di quelle esistenti non compatibili con le finalità del Parco, alla sperimentazione di nuove attività agricole, produttive, turistiche compatibili con la qualità delle risorse naturali esistenti nel Parco e coerenti con le aspettative delle popolazioni locali.

3. (P) In tutte le aree contigue sono vietati:

- l'accesso non regolamentato alle grotte e alle cavità naturali;
- la modifica o l'alterazione del sistema idraulico sotterraneo;
- la modifica o l'alterazione di grotte, doline, risorgenti o altri fenomeni carsici superficiali o sotterranei;
- i rimboschimenti a scopo produttivo e gli impianti per l'arboricoltura da legno nelle aree esondabili e, comunque, per una fascia di 10 metri dal limite degli invasi e degli alvei di piena ordinaria dei bacini e dei corsi d'acqua naturali, al fine di favorire il riformarsi della vegetazione spontanea e la costituzione di corridoi ecologici;

- l'interruzione della continuità idrica del corso d'acqua e la modifica della morfologia dell'alveo fluviale, in particolare per quanto riguarda il mantenimento di raschi, buche, ghiaioni, tratti anastomizzati, fermo restando il rispetto delle esigenze di tutela idraulica,
- l'eliminazione delle siepi e della vegetazione di ripa di torrenti e fossi in una fascia di almeno 10 metri da ciascuna sponda;
- la conversione dei prati seminaturali e dei pascoli nelle sole aree calanchive.
- qualsiasi forma di disturbo della fauna (compresi il disturbo, il danneggiamento, la raccolta, l'asportazione di nidi, uova, pulli o cuccioli), ad eccezione di quanto stabilito al successivo comma 4.

4. (P) In tutte le aree contigue sono consentiti:

- attività direttamente finalizzate alla tutela dell'ambiente, quali interventi di rinaturalizzazione e di miglioramento dell'assetto naturalistico, di valorizzazione ambientale e paesistica;
- nel rispetto delle norme dei vigenti strumenti urbanistici di ciascun Comune e nei casi ivi consentiti ed in coerenza con le previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale di scala regionale e provinciale, sono ammessi interventi sul patrimonio edilizio esistente di manutenzione ordinaria e straordinaria, di ristrutturazione, di restauro, di risanamento conservativo e di ampliamento per le esigenze di adeguamento igienico-sanitario e di ampliamento e nuova costruzione per le esigenze delle aziende agricole, nel rispetto delle previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale di scala regionale e provinciale. E' in ogni caso vietato l'impianto di nuovi allevamenti intensivi di animali di qualsiasi specie, nonché la conversione degli allevamenti estensivi in intensivi.
Gli allevamenti estensivi sono quelli che prevedono gli animali sempre al pascolo tranne il ricovero notturno in stalla e durante la stagione invernale; il numero di capi è nettamente inferiore e l'alimentazione rappresenta l'alimentazione naturale costituita da erba e fieno. L'allevamento intensivo, invece, prevede che gli animali siano allevati in numero molto elevato, confinati in capannoni enormi tutto l'anno senza accesso al pascolo e continuamente sottoposti a terapia antibiotica per evitare possibili infezioni batteriche che potrebbero insorgere in condizioni di scarsissima igiene ed eccessivo affollamento;
- gli interventi finalizzati all'uso degli accessi tecnici di vigilanza, manutenzione ed esercizio delle opere di irrigazione e difesa del suolo;
- interventi di eradicazione di specie alloctone dannose ed interventi di contenimento di specie autoctone, questi ultimi qualora siano resi necessari per evitare alterazioni dell'equilibrio ecologico naturale o qualora ritenuti opportuni per necessità specifiche (es. malattie) previo parere favorevole dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale e in accordo con l'Ente di gestione del Parco o da esso direttamente promossi;
- le attività direttamente finalizzate alla salvaguardia del patrimonio testimoniale e storico-culturale;
- l'attività venatoria e l'attività ittica, dove non diversamente previsto dalle presenti Norme per ambiti particolari, esercitate sulle specie individuate dal Regolamento del Parco e nel rispetto di norme, modi e tempi da esso stabiliti in coerenza con il Piano Faunistico Regionale E-R;
- gli interventi di contenimento di topi e ratti propriamente detti negli edifici di abitazione e nelle strutture ricettive e loro pertinenze;
- gli interventi di controllo dei parassiti delle coltivazioni agricole e della vegetazione;
- la raccolta di funghi epigei e di prodotti del sottobosco, nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento del Parco e dalle L.R. 2/77 "Provvedimenti per la salvaguardia della flora regionale" e L.R. 6/96 "Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale e successive modifiche";
- la raccolta di funghi ipogei (tartufi), nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento del Parco e dalle L. 752/85 (Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo) L. 162/91 (Modifiche alla L. 752/85), L.R. 2/77 "Provvedimenti per la salvaguardia della flora regionale", L.R. n. 24/91 "Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi nel territorio regionale e della valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale" e L.R. n. 17/2016 "Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi nel territorio regionale e della valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale" e successive modifiche;
- la manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità carrabile esistente e dei sentieri esistenti, restando comunque vietata l'asfaltatura delle strade bianche;
- le attività di monitoraggio e ricerca scientifica compatibili con le finalità del Parco;
- la ricerca, l'accesso, l'esplorazione di nuovi o conosciuti sistemi carsici, nonché le necessarie disostruzioni sia esterne sia interne, a scopo scientifico o speleologico, sulla base dei programmi dei gruppi speleologici affiliati alla Federazione Speleologica Regionale dell'Emilia-Romagna; l'accesso alle grotte è altresì consentito per esercitazioni di soccorso speleologico. L'accesso ad altri gruppi speleologici è consentito previa autorizzazione dell'Ente di gestione;

- le attività di escursionismo e osservazione a fini didattici, come disciplinate dal Regolamento del Parco;
- l'escursionismo e il turismo naturalistico, esclusivamente sui percorsi previsti dal presente Piano del Parco, come disciplinati dal Regolamento del Parco;
- la manutenzione delle infrastrutture tecnologiche, secondo le prescrizioni di cui all'art. 17 e sulla base di quanto specificato per le singole sottozone;
- il mantenimento delle strutture per la fruizione individuate dalle presenti Norme;
- gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria alle opere di bonifica, pubbliche e private previo nulla-osta dell'Ente Parco;
- le attività previste dai Piani di Gestione di cui all'articolo 11 delle presenti norme.

La perimetrazione e zonizzazione delle aree contigue è riportata nella Tavola P1a_Carta_della_zonizzazione; redatte alla scala 1: 25.000, parte integrante delle presenti Norme.

5. (P) Le aree contigue, sulla base della specifica morfologia dominante, sono articolate nelle seguenti sottozone, per ciascuna delle quali, ferme restando le disposizioni attuative e gestionali generali espresse sopra, vengono dettagliate disposizioni specifiche:

- **AC.FLU – aree contigue dei corsi d'acqua;**
- **AC.CAL – aree contigue dei calanchi;**
- **AC.AGR - aree contigue agricole;**
- **AC.CAV – aree contigue di Monte Tondo**

6. (P) Le sottozone AC.FLU comprendono i tratti del torrente Sintria, del torrente Senio, del fiume Santerno compresi nell'area protetta, in tali sottozone il Piano Territoriale persegue i propri obiettivi di tutela dell'ambiente naturale, con particolare riferimento alla tutela delle fasce marginali a foreste a galleria di *Salix alba* e *Populus alba*, foreste alluvionali residue di *Alnion glutinoso-incanae*.

7 (P) In tali sottozone sono, inoltre, vietati:

- la trasformazione dello stato dei luoghi sotto l'aspetto morfologico, idraulico, infrastrutturale ed edilizio;
- qualsiasi forma di danneggiamento degli habitat e della flora spontanea, secondo quanto specificato agli artt. 11 e 12 delle presenti Norme, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 9.2;
- la circolazione veicolare, eccetto che per esclusivo uso di servizio.

8 (P) In tali sottozone sono consentiti:

- le normali operazioni di pulizia meccanica delle sponde arginali, secondo le modalità specificate dalle Norme per l'applicazione delle misure specifiche di conservazione del sito IT4070011 allegato A della Delibera di Comitato Esecutivo n. 30 del 2014;
- la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di difesa idraulica, per la garanzia delle condizioni di sicurezza, mantenendo il deflusso delle piene di riferimento, per esse intendendo quelle coinvolgenti il limite esterno delle forme fluviali potenzialmente attive per portate con tempo di ritorno inferiore ai 200 anni; per il mantenimento e/o il recupero delle condizioni di equilibrio dinamico dell'alveo, secondo il criterio della corretta evoluzione naturale del fiume ed in rapporto alle esigenze di stabilità delle difese e delle fondazioni delle opere d'arte; per il mantenimento in quota dei livelli idrici di magra;
- la manutenzione dei sentieri esistenti e la realizzazione dei sentieri e delle strutture di progetto del presente Piano Territoriale;
- le attività di pesca sportiva, esercitate nel rispetto di norme, modi e tempi stabiliti dal Regolamento del Parco;
- la realizzazione di nuovi impianti tecnici finalizzati al prelievo idrico irriguo o idropotabile e per eventuali bacini allagati ripristinati nelle aree limitrofe ai corsi d'acqua, comunque sottoposta a nulla osta dell'Ente di gestione.

9. (P) Le sottozone AC.CAL comprendono le parti alte degli anfiteatri calanchivi meglio conservati dei sistemi del Rio Chiè, del Rio dei Bo, del Rio Ferrato, del Rio Basino, del Rio Gambellaro, del Rio Mescola compresi nell'area protetta, in tali sottozone il Piano Territoriale persegue i propri obiettivi di tutela dell'ambiente naturale, con particolare riferimento alla tutela delle geomorfologie naturali tipiche dei calanchi, alle formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo *Festuco Brometalia* con stupenda fioritura di orchidee ed ai percorsi substeppici di graminacee e piante annue *Thero-Brachypodietea*.

10. (P) In tali sottozone sono, inoltre, vietati:

- l'asporto di materiali, l'alterazione del profilo del terreno e, in generale, l'esecuzione di opere di trasformazione del territorio che non siano specificamente rivolte alla tutela dell'ambiente e del paesaggio ed al mantenimento degli assetti culturali esistenti;
- le attività estrattive, la asportazione di materiali litoidi e qualsiasi altra attività di sfruttamento di giacimenti minerali;
- la discarica, a qualsiasi titolo, di rifiuti solidi urbani, di rifiuti speciali, di materiali tossico-nocivi, di materiali inerti, di sottoprodotti e scarti di lavorazione, fatta eccezione per l'accumulo temporaneo dei residui di sfalcio e potatura; per i materiali inerti è possibile l'utilizzo come materiale di consolidamento dei percorsi fuori strada abilitati al transito di veicoli a motore, previa autorizzazione da parte dell'Ente di gestione e fermo restando che i materiali inerti impiegati devono essere immediatamente collocati in sito, senza alcun accumulo temporaneo;
- l'apertura di nuove strade ad uso pubblico;
- la conversione dei prati seminaturali e dei pascoli;
- lo spandimento agronomico dei liquami di origine zootecnica ad esclusione dello stallatico e ad eccezione di quanto previsto ai commi successivi del presente capitolo;
- il diserbo e l'utilizzo di concimi chimici;
- l'utilizzazione di impianti fissi e mobili per la protezione delle colture orticole;
- la raccolta e l'asportazione di flora, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 3 per le attività agricole;
- qualsiasi forma di danneggiamento degli habitat e della flora spontanea, secondo quanto specificato agli artt. 11 e 12 delle presenti Norme, fatto salvo quanto di seguito stabilito ai commi 9, 10, 11, 12 del presente art. 27.

11. (P) In tali sottozone sono consentiti:

- le attività direttamente finalizzate alla tutela e recupero dell'ambiente e del paesaggio, nonché gli interventi di miglioramento dell'assetto naturalistico, di reintroduzione di specie vegetali ed animali autoctone;
- gli interventi di eradicazione di specie alloctone dannose, promossi direttamente dall'Ente di gestione;
- le attività direttamente finalizzate alla salvaguardia del patrimonio testimoniale e storico-culturale;
- le attività di monitoraggio e ricerca scientifica compatibili con le finalità del Parco;
- le attività di escursionismo e osservazione a fini didattici, come disciplinate dal Regolamento del Parco;
- l'escursionismo e il turismo naturalistico, esclusivamente sui percorsi previsti dal presente Piano del Parco, come disciplinati dal Regolamento del Parco;
- la raccolta di funghi epigei e di prodotti del sottobosco, nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento del Parco;
- la raccolta di funghi ipogei (tartufi), nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento del Parco e dalle L. 752/85, L. 162/91, L.R. 2/77, L.R. n. 24/91 e L.R. n. 17/2016;
- la manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità carrabile esistente e dei sentieri esistenti, restando comunque vietata l'asfaltatura delle strade bianche;
- la manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture tecnologiche, secondo le prescrizioni di cui all'art. 17 e sulla base di quanto specificato per le singole sottozone;
- le ordinarie attività agricole nelle aree già coltivate alla data di adozione del presente Piano Territoriale con la limitazione di poter attuare unicamente soluzioni di diserbo con mezzi meccanici;
- le attività integrative al reddito agricolo, quali la silvicoltura, l'agriturismo, l'offerta di servizi ambientali e per l'ospitalità, ricettivi e ricreativi per attività del tempo libero compatibili con le finalità istitutive del Parco;
- l'utilizzo dei boschi cedui;
- interventi di indirizzo e controllo dell'evoluzione spontanea della vegetazione condotti o progettati direttamente dall'Ente di gestione;
- interventi di contenimento e controllo della vegetazione ai margini dei coltivi;
- il mantenimento delle strutture per la fruizione individuate dalle presenti Norme;
- la manutenzione ordinaria e straordinaria e gli interventi di restauro e risanamento conservativo dei fabbricati esistenti nel rispetto delle norme dei vigenti strumenti urbanistici di ciascun Comune e nei casi ivi consentiti ed in coerenza con le previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale di scala regionale e provinciale;
- la manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità carrabile esistente e dei sentieri esistenti, restando comunque vietata l'asfaltatura delle strade bianche;
- la realizzazione di infrastrutture esclusivamente di interesse strettamente locale, purché previste dagli strumenti urbanistici vigenti;

- le attività previste dai Piani di Gestione di cui all'articolo 11 delle presenti norme.

12. (P) Le sottozone AC.AGR comprendono tutte le aree agricole non precedentemente normate; in tali sottozone sono ammesse le ordinarie attività agricole e le attività antropiche, fermo restando quanto diversamente sancito dalle presenti Norme e con l'attenzione che le attività di fertirrigazione e spandimento dei liquami, ove ammesse, avvengano in forme compatibili con il contiguo sistema idraulico dei corsi d'acqua e, in particolare, del Rio Stella e del Rio Sgarba, anche attraverso specifiche norme di comportamento da inserire nei piani che disciplinano il settore.

In tali sottozone AC.AGR deve essere perseguita l'azione di arricchimento del paesaggio agrario tendente a promuovere forme di agricoltura tradizionali oppure oggi scomparse (olivicoltura, allevamento estensivo di ovini e bovini appartenenti alla razza romagnola in prati stabili; coltivazione di vitigni tipici con conduzione a piantata), anche tramite l'utilizzo, in forma prioritaria, di finanziamenti locali, regionali, nazionali e comunitari destinati all'incentivazione dell'agricoltura.

La pianificazione locale deve favorire la conservazione degli elementi naturali esistenti (stagni irrigui, stagni in casse di colmata negli anfiteatri calanchivi, fossi, siepi, piantate, roccoli, grandi alberi isolati di pregio scientifico o monumentale), mediante individuazione e tutela degli stessi e mediante la ricostruzione, ove possibile, degli elementi caratteristici del sistema.

In questi ambiti è obiettivo del Parco l'individuazione precoce dei siti di nidificazione delle specie prioritarie caratteristiche di tali ecosistemi, la tutela del nido e il risarcimento agli agricoltori per il mancato raccolto.

13. (P) La sottozona AC.CAV comprende la cava di Monte Tondo. In tale sottozona le attività estrattive sono consentite e regolamentate dalla sovraordinata D.G.R. n.1147 del 16-07-2018, emanate dalla Regione Emilia-Romagna: *“E' vietato aprire nuove cave o ampliare quelle esistenti, ad eccezione di quelle previste negli strumenti di pianificazione generali e di settore, comunali, provinciali e dei parchi nazionali e regionali, in corso di approvazione alla data del 7 ottobre 2013, per quanto concerne i SIC, e vigenti alla data del 7 novembre 2006, per quanto riguarda le ZPS ed i SIC-ZPS. Il recupero finale delle aree interessate dall'attività estrattiva deve essere realizzato per fini naturalistici, attraverso la creazione di zone umide e/o di aree boscate, anche alternate a modesti spazi aperti, ed a condizione che sia conseguita la positiva valutazione di incidenza dei singoli progetti ovvero degli strumenti di pianificazione generali e di settore di riferimento dell'intervento.”*

Come disposto dalla L.R. n.6 del 17-02-2005, art. 25, comma 5, la destinazione finale dell'area estrattiva dovrà essere indirizzata all'uso pubblico del suolo, previo idoneo restauro naturalistico della stessa.

Considerato che nell'area in prossimità della zona di scavo sono presenti habitat di cui all'allegato I della direttiva 92/43/CEE, risulta importante studiare tali habitat per creare le condizioni migliori favorevoli alla loro diffusione anche nei fronti abbandonati dell'attività estrattiva; pertanto, dovranno essere svolti, nelle pareti non più oggetto di attività, sperimentazioni e studi per individuare le configurazioni di restituzione che possano garantire le condizioni di maggior successo per una rinaturalizzazione coerente con la vocazione dei luoghi e durevole nel tempo. In linea generale il recupero dovrà prediligere interventi di rinaturalizzazione per favorire il recupero di habitat simili a quelli originariamente presenti, attraverso interventi leggeri volti, in particolare, ad avviare l'evoluzione spontanea della vegetazione naturale.

Importante risulta anche non ostruire completamente le cavità naturali o artificiali in modo da permettere l'utilizzo degli ambienti ipogei da parte delle importantissime colonie di pipistrelli.

Risulta anche importante, in accordo con la proprietà, realizzare un percorso pedonale panoramico, in sicurezza, con musealizzazione all'aperto di alcuni banchi gessosi significativi, “spaccati” di doline intercettate dagli scavi e favorire la ricreazione di ambienti sub-verticali (con abbattimento delle gradonate e crolli controllati) per facilitare l'instaurarsi di ambienti dove la natura possa riprendere i suoi spazi.

Il Piano delle attività estrattive dovrà prevedere la scansione temporale delle opere di sistemazione finale, come sopra specificato, per le aree nelle quali l'attività è terminata e non più funzionali all'attività estrattiva che possono essere accessibili in sicurezza.

Il recupero dovrà porre fine all'attuale ripiantumazione delle gradonate che non hanno dato risultati apprezzabili.

In caso di intercettazione di ipogei naturali, ne dovrà immediatamente essere data comunicazione all'Ente Parco, al fine di ispezionare, analizzare e mappare l'ipogeo prima di procedere con l'attività estrattiva, eventualmente valutando l'opportunità di variare il piano delle attività, in base alla rilevanza della cavità scoperta, nel rispetto dell'art. 6, comma 7, lett. c) della legge regionale 21 febbraio 2005, n. 10.

Art. 28 Aree di riqualificazione ambientale.

1.(D) Il Presente Piano Territoriale individua le seguenti aree per le quali sono necessari interventi di riqualificazione ambientale, a cui si rimanda a specifiche direttive che dovranno essere contenute nella pianificazione urbanistica.

Aree da riqualificare individuate dal Piano Territoriale del Parco:

a) Area ex-Florsan: area bonificata in seguito al danno ambientale causato da uno stabilimento industriale per la produzione di concimi organici, nei calanchi del Rio Chié, in comune di Brisighella. L'area si presenta attualmente ricoperta di vegetazione erbacea ed arbustiva, con alcuni bacini di contenimento delle colate calanchive a monte parzialmente interrati e con alcuni ruderi delle strutture della vecchia fabbrica.

b) Casetto Coppari: si tratta di un manufatto, costruito negli anni '50 del Novecento, oggi abbandonato e deturpante di uno dei luoghi di maggior valore dell'intera Vena del Gesso, all'interno della Zona A del Parco e proprio sopra i ruderi, di elevato interesse archeologico, della rocca.

c) Ex-cava SPES: la cava abbandonata ha lasciato profonde gallerie sul lato occidentale della Riva di San Biagio e una visibile incisione che ha deturpato irrimediabilmente la forra del Rio Sgarba. All'interno delle gallerie di cava, pericolanti, sono stati abbandonati grandi quantitativi di materiali, residui dell'attività estrattiva.

d) Fondovalle del tratto terminale del Rio Basino: sono presenti, nel tratto di Rio Basino che scorre nelle argille a valle della zona umida corrispondente al punto di arrivo nei calanchi, numerose baracche ed edifici abusivi, nonché un elevato numero di captazioni idriche, più o meno legali, ma in ogni caso assai sgradevoli.

e) Fondovalle del Rio Ferrato: alcune abitazioni, le strutture produttive, i ricoveri per attrezzi e le baracche realizzate lungo il rio rappresentano elementi negativi per la percezione del paesaggio che si osserva dalla strada che sale a Monte Mauro.

f) Fondovalle del Rio Bo: alcune abitazioni, le strutture produttive, i ricoveri per attrezzi e le baracche realizzate lungo il rio rappresentano elementi negativi per la percezione del paesaggio che si osserva dalla strada o dalle alture della Vena del Gesso.

g) Fondovalle del Rio Chié: alcune abitazioni, le strutture produttive, i ricoveri per attrezzi e le baracche realizzate lungo il rio rappresentano elementi negativi per la percezione del paesaggio che si osserva dalla strada o dalle alture della Vena del Gesso.

h) Allevamenti abbandonati a monte dei Crivellari: appena oltrepassato il borgo abbandonato dei Crivellari sono presenti tre vecchi capannoni per l'allevamento del bestiame, abbandonati da alcuni decenni, fatiscenti e realizzati con materiali inadeguati.

Capo III Sistema di accessibilità e fruizione del Parco

Il Parco Regionale della Vena del Gesso Romagnola ha adottato con deliberazione del Comitato Esecutivo n. 42 del 29/06/2020 il "Regolamento per la fruizione del Parco della Vena del Gesso Romagnola" e con deliberazione del Comitato Esecutivo n. 33 del 27/06/2022 il "Regolamento per il riconoscimento di Guida del Parco regionale della Vena del Gesso Romagnola "Guida del Parco""

Art. 29 Aree e infrastrutture da destinare ad uso pubblico

1. (I) Sono da mantenere e/o destinare ad uso pubblico finalizzato alla fruizione del Parco, ai sensi dell'art. 25, comma 2, lettera c) della L.R. 6/2005 e successive modifiche e integrazioni, le strutture edilizie, le aree attrezzate e le infrastrutture di cui ai successivi articoli del presente Capo III.

2. (I) Al fine di garantire un efficiente sistema di accessibilità e di fruizione del Parco, il presente capo III individua:

- una serie di edifici e loro aree di pertinenza, da destinare all'accoglienza di strutture di organizzazione delle attività del Parco e di appoggio alla visita del Parco;
- un insieme di aree aperte destinate alla fruizione più intensiva, da attrezzare o già attrezzate in modo adeguato a sostenere un particolare carico di visitatori, da organizzare in modo adeguato rispetto alle funzioni che devono svolgere. Tali aree sono articolate in: sentieri natura (finalizzati alla fruizione tematica e approfondita dei diversi ambiti territoriali e paesistici del territorio del Parco); percorsi

- cicloturistici; percorsi ippici; percorsi nautici; aree di sosta (attività didattiche, informazione e orientamento, ristoro e servizi); parcheggi (in appoggio al sistema generale di fruizione del Parco);
- un insieme di percorsi veicolari destinati al normale accesso e attraversamento del territorio.

Art. 30 Strutture del Parco

- (I) Le strutture elencate al comma 3 del presente articolo ed individuate nell'elaborato Tavola P9_Carta_del_sistema_fruizione del Piano Territoriale, in quanto destinate a funzioni di appoggio alla fruizione e allo sviluppo del Parco, sono da considerarsi a tutti gli effetti parti integranti del Parco, il quale può porre condizioni al loro utilizzo, indipendentemente dalla titolarità del possesso e della gestione e indipendentemente dalla ubicazione in zona di parco o di area contigua.
- (P) La realizzazione dei progetti di sistemazione delle strutture non ancora recuperate per insediarvi le funzioni previste avviene tramite interventi edilizi diretti, secondo le norme previste dai Piani urbanistici comunali vigenti. Soggetti attuatori degli interventi possono essere l'Ente di gestione, gli Enti in esso consorziati, altri Enti pubblici o privati che si impegnino tramite apposite convenzioni con l'Ente di gestione alla utilizzazione delle strutture secondo quanto previsto dalla presente normativa.
- (P) Le strutture previste dal presente Piano Territoriale sono le seguenti:
 - Centro Visite Rifugio Ca' Carné
 - Centro Visite della Casa Cantoniera di Borgo Rivola
 - Centro Visite La Casa del Fiume
 - Museo Geologico del Palazzo Baronale
 - Museo Geologico all'aperto del Monticino
 - Museo Archeologico della Rocca di Brisighella
 - Arca della Memoria presso la Rocca di Riolo Terme
 - Giardino delle Erbe Officinali
 - Ecomuseo di Brisighella: l'Uomo e il Gesso
 - La Tanaccia
 - Grotta del Re Tiberio
 - Gallerie dell'ex-cava Marana
 - Miniera presso Ca' Toresina

- (P) Per ogni struttura individuata vengono definite di seguito le funzioni:

Centro Visite Rifugio Ca' Carné

Centro visite principale del Parco, destinato all'accoglienza dei visitatori, informazioni, organizzazione di visite guidate, gestione delle visite speleologiche alla Tanaccia, noleggio attrezzature, rifugio escursionistico, locanda, ristorante, attività agrituristica nel rispetto delle norme di settore, bar, pic-nic, museo della fauna e della flora della Vena del Gesso romagnola, capanna Scout, campeggio estivo, palestra di arrampicata, sala conferenze, aula didattica multimediale, vetrina della sostenibilità.

Centro Visite sul Carsismo e la Speleologia presso la Casa Cantoniera di Borgo Rivola

Centro visite del Parco, destinato all'accoglienza dei visitatori, informazioni, organizzazione di visite guidate, gestione delle visite speleologiche alla grotta del Re Tiberio, noleggio attrezzature, bar, museo del carsismo e della speleologia nella Vena del Gesso romagnola, sala conferenze, aula didattica.

La Casa del Fiume

Centro visite del Parco, destinato all'accoglienza dei visitatori, informazioni, organizzazione di visite guidate, gestione delle visite al fiume Santerno ed eventuale pesca regolamentata, noleggio attrezzature, ristorante, bar, ostello, pic-nic, aula e laboratorio didattico dedicato all'acqua, all'idrobiologia e all'ecosistema fluviale, sala conferenze, palestra di MTB.

Museo Geologico Palazzo Baronale di Tossignano

Museo geologico del Parco, con punto informazioni del Parco, svolgimento di ricerca scientifica in campo geologico, organizzazione di visite guidate alla forra dello Sgarba e alla Riva di San Biagio, ristorante, bar, sala conferenze, aula didattica, laboratorio universitario.

Museo Geologico all'aperto del Monticino

Museo geologico all'aperto

Museo archeologico presso la Rocca di Brisighella

Museo dei reperti archeologici ritrovati nella Vena del Gesso romagnola

Rocca di Riolo Terme

Museo del paesaggio dell'Appennino faentino, Arca della Memoria del Parco della Vena del Gesso Romagnola

Giardino delle Erbe Officinali

Giardino botanico della Vena del Gesso romagnola

Ecomuseo di Brisighella: l'Uomo e il Gesso

Insieme di strutture, in gran parte esistenti, dedicate al millenario rapporto tra l'uomo e il gesso: punto informazioni e centro di documentazione introduttivo su agricoltura e attività estrattiva nella Vena del Gesso (ex-convento dell'Osservanza); centro storico di Brisighella e via degli Asini, costruiti nella Vena del Gesso; frantoio sociale di Brisighella; museo Ugonia; museo archeologico presso la Rocca di Brisighella; museo all'aperto dell'olio di Brisighella; museo geologico all'aperto ex-cava del Monticino; ex-cava della Marana; grotta Tanaccia; scavi del *castrum Rontanae*; centro visite e casa romana del Carnè; miniera romana di Ca' Toresina; sentiero del Tempo; sentiero dell'Olio; sentiero degli Abissi; sentiero dei Cristalli.

La Tanaccia

Grotta visitabile non turisticizzata di circa 400 metri

La Grotta del Re Tiberio

Grotta visitabile con tratto turisticizzato di 60 metri e tratto non turisticizzato di 350 metri

L'ex-cava Marana

Visite guidate, spettacoli ipogei, palestra speleologica e per le esercitazioni del soccorso.

La miniera di Ca' Toresina

Visite guidate archeologiche

5. (P) Punti Informativi del Parco

Sul territorio possono essere distribuiti punti informativi del Parco, la cui funzione è quella di fornire in maniera capillare indicazioni circa l'ambiente e le opportunità di fruizione esistenti nell'area. Non hanno, quindi, funzione di richiamo quanto di risposta a particolari quesiti relativi alle offerte per la fruizione e all'organizzazione della visita e del soggiorno, fornendo indicazioni specifiche sui sentieri, vendita di guide e di prodotti del Parco, informazioni generali per la fruizione, informazioni logistiche e organizzative.

Il punto informazioni è utile nelle località marginali al perimetro del Parco, dove non sono presenti strutture del Parco e dove non si prevede la realizzazione di una struttura dedicata. Il servizio può essere aggregato a strutture provinciali o comunali esistenti (I.A.T., biblioteche, ostelli, eccetera) o delegato a singoli operatori locali, quali esercizi commerciali e di servizio turistico (campeggi, ristoranti, aziende agrituristiche, distributori di carburante, eccetera) opportunamente distribuiti sul territorio. Il funzionamento dei punti di informazione può essere stagionale o permanente.

Il punto informazioni viene segnalato dall'Ente di gestione con una insegna esterna riconoscibile al visitatore, di tipologia unica per tutto il territorio del Parco.

Art. 31 Aree e percorsi attrezzati per la fruizione del Parco

1. (P) Il presente articolo individua le aree da mantenere e/o destinare per la collettiva fruizione del Parco, distinguendo i relativi percorsi in:

- percorsi escursionistici;
- percorsi ciclistici;
- percorsi equestri;
- percorsi speleologici;
- strutture per l'osservazione dell'avifauna e la visione panoramica;
- aree di sosta;
- parcheggi.

2. (P) Percorsi escursionistici.

Il presente Piano Territoriale individua diversi percorsi escursionistici, indicandone puntualmente i limiti d'uso. Il Regolamento del Parco può proporre più particolari modalità di fruizione, comunque nel rispetto delle presenti Norme.

I sentieri sono già esistenti, ma a vario titolo da risistemare, con il consenso e in accordo con le proprietà. Gli

itinerari individuati sono i seguenti:

- L'anello del Carné;
- L'anello di Monte Mauro;
- L'anello della Riva di San Biagio;
- L'anello di Monte Penzola;
- La grande attraversata del Parco della Vena del Gesso;
- Il sentiero CAI 511: Luigi Rava (non cartografato);
- Il sentiero CAI 505: da Faenza alla Vena del Gesso e oltre (non cartografato);
- Il sentiero CAI Luca Ghini: da Casalfiumanese alla Vena del Gesso (non cartografato);
- Il Sentiero del Tempo (non cartografato);
- L'Alta Via dei Parchi;
- Il Sentiero dei Cristalli;
- Il Sentiero degli Abissi;
- Il Sentiero dell'Olio;
- Il Sentiero delle Tre Formazioni;
- La Via del Gesso.

3. (P) Percorsi ciclistici

Il presente Piano Territoriale individua quattro percorsi ciclistici, progettati in modo da poter compiere tratti ad anello di differente lunghezza; uno è esistente, ma profondamente da risistemare, uno è esistente e in ottime condizioni, due sono interamente da allestire e sistemare, su tracciati già esistenti. I percorsi ciclistici individuati sono i seguenti:

- La Corolla della Ginestre;
- La Vena del Gesso Romagnola;
- Rally MTB/Granfondo della Vena del Gesso;
- Ciclovía dei Gessi;
- Percorso Arancione;
- Percorso Azzurro.

4. (P) Percorsi speleologici

Il presente Piano del Parco individua tre percorsi speleologici, nelle grotte visitabili già esistenti, indicandone puntualmente i limiti d'uso. Il Regolamento del Parco può proporre più particolari modalità di fruizione, comunque nel rispetto delle presenti Norme.

I percorsi equestri individuati sono i seguenti:

- Tanaccia;
- Grotta del Re Tiberio;
- Galleria dell'ex-cava Marana;
- Galleria della miniera romana presso Ca' Toresina.

5. (P) Il turismo di fruizione del Parco deve essere condotto in modo sostenibile, in modo da non arrecare danno agli habitat e alle specie presenti nel Parco, favorendo le visite guidate e le escursioni didattiche. I percorsi di cui ai precedenti commi 2, 3, 4, 5, 6.

Nei percorsi a fruizione limitata e regolamentata, prevista per i corsi d'acqua e le cavità ipogee in cui le particolari condizioni ambientali richiedono una maggiore cautela, l'accesso è consentito nelle modalità e nei periodi stagionali stabiliti dal Regolamento del Parco, solo per l'osservazione naturalistica ed esclusivamente sui percorsi pedonali segnalati e mediante visite guidate.

Nei percorsi a fruizione regolamentata, in cui occorre individuare forme di visita compatibili tra frequentazione e salvaguardia del territorio e delle proprietà private, l'accesso è consentito secondo le modalità e i tempi stabiliti dal Regolamento del Parco.

Nei percorsi a fruizione libera l'accesso è consentito senza limitazioni temporali e quantitative.

6. (P) Gli interventi sui percorsi di cui ai precedenti commi 2, 3, 4, 5, 6 devono essere realizzati secondo le caratteristiche paesistiche locali; nel caso in cui il percorso utilizzi in promiscuità strade rurali o argini di sezione inferiore ai metri lineari 3,5 devono essere previsti spazi in cui pedoni, ciclisti e cavalieri possano ritirarsi senza pericolo, disagio o danno delle attività produttive. Nelle adiacenze dei tracciati di cui ai citati commi 2, 3, 4, 5, 6 le recinzioni dei fondi devono essere prive di elementi pericolosi come fili spinati, fili elettrificati e simili e gli animali devono essere trattenuti entro le pertinenze dei fondi privati. L'attuazione dei progetti avviene tramite intervento diretto da parte dell'Ente di gestione o di uno o più Enti ad esso consorziati, secondo le norme dei Piani urbanistici comunali vigenti.

7. (P) Il presente Piano Territoriale individua un'area *birdwatching*, in corso di realizzazione presso il centro visite Rifugio Ca' Carnè, essendo il centro dedicato alla fauna del Parco.

8. (P) Il presente Piano Territoriale individua cinque punti panoramici. I punti panoramici individuati sono:

- "Tossignano" – esistente (Geosito);
- "Campiuno" - da realizzare;
- "Giardino delle Erbe" – esistente
- "Zattaglia" – da realizzare
- "Rio Chiè" – esistente.

Per gli interventi edilizi suscettibili di alterare le visuali paesaggistiche da e verso i suddetti punti panoramici, devono prioritariamente essere valutati gli aspetti di non compromissione del paesaggio, realizzando le necessarie opere di mitigazione visiva: la documentazione di progetto deve comprendere tale valutazione.

9. (P) I 18 parcheggi individuati dal presente Piano del Parco, sono già esistenti, ma talvolta da risistemare:

- Stazione Ferroviaria di Brisighella;
- Rocca di Brisighella;
- Monticino;
- Rio Chiè;
- Tanaccia;
- Centro Visite Ca' Carnè "basso";
- Centro Visite Ca' Carnè "alto";
- Monte Mauro Rio Stella;
- Monte Mauro Ca' Castellina;
- Borgo Rivola Torrente Senio;
- Borgo Rivola.
- Via Firenze – Riolo Terme;
- Piazza Andrea Costa – Tossignano;
- La Quercia - Tossignano;
- La Gessi;
- Casa del Fiume - Rineggio;
- Casale Basso – Casalfiumanese;
- Conca Verde – Fontanelice.

11. (P) Il presente Piano Territoriale individua 9 aree attrezzate. Le aree attrezzate individuate sono:

"Rio Chiè" – esistente;

"Centro Visite Rifugio Ca' Carnè" – esistente, da sistemare;

"Borgo Rivola Torrente Senio" - esistente;

"Castagnolo" - esistente;

"Casa del Fiume" – esistente;

"Casale Basso";

"Conca Verde" – esistente;

Casola Valsenio;

Via Firenze e Parco Lungofiume a Riolo Terme – realizzato.

12. (P) I parcheggi e le aree attrezzate dell'Ente di Gestione Parchi e Biodiversità-Romagna devono essere mantenuti e realizzati con materiale a basso impatto ambientale, come:

- pavimentazione in sabbia, terra battuta o ghiaia stabilizzata rullata;
- lastricati permeabili;
- mattonate e pavimentazioni in laterizio non cementato o calcinato;
- pedane e passerelle in legno non trattato, eventualmente ricoperte di rete metallica con effetto antiscivolo.

Le strutture di recinzione e di delimitazione devono essere realizzate con materiali in legno e secondo le tipologie tradizionali locali, ovvero con l'uso di siepi vive costituite da essenze appartenenti a specie autoctone. Per le aree di Parco, l'eventuale uso di recinzioni in rete metallica o in materiali diversi da quelli sopra indicati che si rendessero indispensabili per la sicurezza dei beni e la incolumità delle persone deve essere esplicitamente autorizzato dall'Ente di gestione.

Art. 32 Viabilità

1. (I) Il sistema dell'accessibilità è completato dall'insieme dei percorsi veicolari di attraversamento e di collegamento interno tra le località del Parco.

I percorsi veicolari si distinguono in una viabilità veicolare di accesso e attraversamento del Parco e una viabilità di Parco.

2. (I) La principale viabilità veicolare di accesso e attraversamento del Parco è costituita dalle Strade Provinciali di Ravenna n. 302 R "Brisighellese-Ravennate", n. 82 "Villa Vezzano-Tebano" e n. 306 R "Casolana-Riolese" e dalle Strade Provinciali di Bologna n. 610 "Selice o Montanara Imolese" e n. 14 "Valsanterno".

3. (I) La viabilità del Parco è strettamente collegata alle funzioni di fruizione del Parco ed è parte della rete stradale di viabilità locale composta sia da strade provinciali altamente panoramiche e di valico della Vena del Gesso, sia da strade comunali o vicinali ad uso pubblico.

Le strade provinciali individuate come Strade del Parco sono:

- n. 23 "Monticino e Limisano" della Provincia di Ravenna;
- n. 78 "Torrente Sintria" della Provincia di Ravenna;
- n. 63 "della Valletta e Zattaglia" della Provincia di Ravenna;
- n. 70 "Prugno" della Provincia di Ravenna;
- n. 33 "Casolana" della provincia di Bologna;
- n. 34 "Gesso" della provincia di Bologna.

4. (P) In attuazione delle Misure Specifiche di Conservazione del sito IT4070011, il transito lungo la Via Monte Mauro nel tratto compreso tra il parcheggio del Rio Stella e il parcheggio di Ca' Castellina è riservato ai residenti nei comuni di Brisighella, Casola Valsenio e Riolo Terme e ai frontisti.

Art. 33 Accessibilità e fruizione

1. (P) La viabilità di accesso e attraversamento del Parco di cui al comma 2 del precedente art. 32 delle presenti Norme, deve essere sottoposta a specifici interventi di mitigazione dell'impatto visivo, secondo gli indirizzi contenuti nel presente Piano Territoriale, e deve essere dotata di idonei spazi di sosta, punti di belvedere, piantumazioni di essenze arboree e arbustive autoctone ad appropriata distanza dal ciglio stradale, in applicazione a quanto stabilito dal precedente articolo 32. La realizzazione di piste per mobilità non motorizzata deve avvenire prevalentemente in sede propria, adeguatamente separata dalla rete viaria.

2. (I) Lungo tutti i tratti carrabili limitrofi a zone di parco deve essere posizionata, a cura delle Autorità competenti, apposita segnaletica di limitazione dei rumori e della velocità.

3. (P) In tutte le zone di Parco e area contigua è vietato l'uso di veicoli a motore al di fuori degli itinerari a ciò espressamente destinati o per motivi di servizio e vigilanza nonché per l'utilizzo agricolo di terreni.

4. (P) La rete stradale presente nel Parco può essere oggetto di interventi manutentivi, se necessari a garantirne la percorribilità, senza modifica delle sezioni stradali esistenti e dei materiali di finitura.

In tutto il territorio del Parco la predisposizione ex-novo o la risistemazione di aree di sosta, piazzole, ecopiazzole, depositi per la manutenzione stradale, piste ciclabili, adeguamenti della sede stradale ivi compresa la creazione di nuove corsie, punti di svincolo, marciapiedi, barriere antirumore deve essere sottoposta a nulla osta dell'Ente di gestione.

In ogni modo, si richiede di tenere presente quanto previsto dal PRIT 2025, approvato con Delibera di Assemblea Regionale n° 59 del 23/12/2021 e pubblicato sul BUR n° 379 del 31/12/21. rispetto alla viabilità di accesso e attraversamento del parco descritta al comma 2 dell'art. 32:

- adeguamento della piattaforma allo standard IV CNR (ora tipo C1 delle Norme Tecniche 2001);
- interventi per la sistemazione funzionale delle intersezioni, anche con riferimento alle condizioni di visibilità;
- interventi per il miglioramento della qualità del deflusso (sistemazione degli accessi laterali, regolazione delle intersezioni, realizzazioni di corsie laterali per traffico locale, tangenziali ai centri urbani, varianti in corrispondenza di aree urbanizzate, rettifiche del tracciato, etc.);
- varianti indotte da problematiche di natura geologica e idrogeologica;
- risoluzione di "punti neri" sotto il profilo della sicurezza, anche attraverso la realizzazione di rettifiche di tracciato e/o varianti locali;
- adeguamento della segnaletica orizzontale e verticale, installazione di barriere di protezione laterale, realizzazione eventuale di piste ciclabili e di interventi di sistemazione del verde e di arredo.

5. (P) La manutenzione delle scarpate stradali deve essere effettuata con mezzi meccanici che non arrechino disturbi e danni significativi alla vegetazione arbustiva e arborea, fermo restando il divieto di effettuare il diserbo chimico e l'incendio controllato. Gli sfalci possono essere effettuati in tutte le stagioni nelle zone in cui sia necessario mantenere la visibilità, ma deve essere realizzato tra ottobre e febbraio, ove non sussista tale necessità; la potatura degli alberi e arbusti deve essere effettuata tra ottobre e febbraio, fatto salvo quanto più puntualmente disposto per i singoli ambiti dai precedenti articoli delle presenti Norme.

6. (P) Nel territorio del Parco e dell'area contigua non sono ammessi l'esercizio del motocross e del fuoristrada.

Titolo III – Norme finali e transitorie

Art. 34 Indennizzi

1. (I) Ai sensi dell'art. 46, comma 2, della L.R. n. 6/2005, qualora il Piano Territoriale preveda modificazioni delle destinazioni d'uso o degli assetti colturali in atto che comportino riduzione di reddito, l'Ente di gestione provvede al conseguente indennizzo secondo criteri e parametri definiti dalle Norme Vigenti e ss. mm. ii.

2. (I) Ai sensi dell'art. 17 della L.R. n. 8/94 e successive modifiche e integrazioni e dell'art. 59, comma 3, della L.R. n. 6/2005 e successive modifiche e integrazioni, la Provincia, sentito l'Ente di gestione, provvede all'indennizzo dei danni provocati dalla fauna selvatica nel territorio del Parco; per i danni prodotti all'interno dell'area contigua da parte delle specie di fauna selvatica nei confronti delle quali è consentito l'esercizio venatorio gli oneri del contributo sono posti a carico del soggetto a cui è affidata la gestione venatoria.

Art. 35 Vigilanza

1. (P) La vigilanza sull'osservanza degli obblighi e dei divieti posti dalla L.R. n. 6/2005 e successive modifiche e integrazioni, dal Piano Territoriale e dai relativi strumenti di attuazione è esercitata dall'Ente di gestione.

2. (P) L'Ente di gestione esercita la sua funzione avvalendosi dei tecnici dipendenti ed anche, mediante apposita convenzione, dei soggetti indicati dall'art. 13 L.R. n. 23/1989, nonché del personale dei Carabinieri, Comando per la Tutela Forestale, Comando per la Tutela della Biodiversità e dei Parchi, Comando per la Tutela Ambientale Forestale.

Art. 36 Sanzioni

1. (P) Ferme restando le disposizioni relative al danno ambientale di cui all'art. 18 della L. 8 luglio 1986, n. 349 e al danneggiamento di habitat e specie di cui alle direttive 92/43/CEE e 09/147/UE di cui agli artt. 727-bis e 733-bis del Codice Penale e le altre eventuali sanzioni previste dalle leggi vigenti, a chiunque violi le prescrizioni del presente Piano Territoriale e dei relativi strumenti di attuazione, nonché le misure di salvaguardia di cui all'art. 30 della L.R. 6/2005, si applicano le sanzioni pecuniarie previste dall'art. 60 della L.R. n. 6/2005, così come modificato con art. 35 della legge regionale 6 marzo 2007 n. 4 e con art. 27 della L.R. 24/2011, con i relativi obblighi, modalità e fattispecie.

2. (P) L'articolazione e la graduazione di tali sanzioni, così come l'entità della sanzione per altre particolari fattispecie, sono stabilite dal Regolamento del Parco, sulla base della gravità del tipo di infrazione, desunta dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dai luoghi, dal tempo e dalle modalità dell'azione; dall'entità del danno cagionato; dal pregio del bene danneggiato, con particolare riferimento agli elementi elencati agli artt. 13, 14, 15 delle presenti Norme. Il Regolamento deve prevedere anche sanzioni accessorie, in particolare per le attività esercitate in concessione o con licenza di prelievo di beni ambientali, quali la caccia, la pesca, la raccolta di tartufi e funghi.

3. (P) Competente all'irrogazione della sanzione è l'Ente di gestione. Per le procedure della sanzione si applicano le norme della L.R. 28 aprile 1984, n. 21 (così come modificate con L.R. 23 marzo 1990 n. 23; L.R. 21 aprile 1999 n. 3; L.R. 13 novembre 2001 n. 38; L.R. 12 febbraio 2010 n. 4; L.R. 23 luglio 2010 n. 7; L.R. 24 maggio 2013 n. 4; L.R. 27 giugno 2014 n. 7), nonché, per quanto in essa non previsto, le norme della L. 24 novembre 1981, n. 689.